

XXVIII.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo — Discussione del progetto di legge: Proroga a tutto marzo 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1892-93 — Discorrono i senatori Ferraris e Rossi Aless., il ministro del Tesoro, il senatore Lampertico, il presidente del Consiglio ed il senatore Negrotto — Approvazione dei tre articoli del progetto e votazione a squittinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento nel regio esercito — Approvazione della sospensiva e del rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 24, 25, 28, 29 e 38, previa discussione, alla quale prendono parte il senatore Taverna relatore, il ministro della guerra ed il senatore Siacci — Approvazione senza osservazioni degli articoli 26 e 27, 30, 39, 40 e 41. Discorrono sugli articoli 30 e 39 i senatori Siacci, Taverna relatore, Mezzacapo e Bruzzo, ed il ministro della guerra — Proclamazione del risultato della votazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del Tesoro, *interim* delle finanze, e della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Sacchi chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

Discussione del progetto di legge: « Proroga a tutto marzo 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1892-93 » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Proroga a tutto

marzo 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1892-93.

Prego il signor senatore, segretario, Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge il disegno di legge:

(V. Stampato n. 88).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Mi propongo, o signori, di dare qualche svolgimento alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

La legge di contabilità dello Stato, che è legge organica, sanzionata prima nel 1884, confermata dappoi nel 1886 e 1889, disciplinava, forse anche in modo severo, le norme per la discussione del bilancio anche rispetto al tempo.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1893

Sono tre le discussioni generali che la legge di contabilità apre per la materia del bilancio: lo stato di previsione, la legge d'assestamento ed il conto consuntivo.

Ma a queste, che sono discussioni generali e sul merito delle quali, quando fosse il caso, io mi riservo le mie osservazioni si aggiungono le discussioni speciali e, massime dopo l'art. 3 della legge 14 luglio 1889, tutte quelle centinaia di leggi speciali per l'assestamento e per maggiori spese, dico centinaia e non credo di essere tacciato di esagerazione, perchè quand'anche si accettasse la proposta che venne fatta all'altro ramo del Parlamento, e su cui forse s'insisterà, si dovrebbe fare un gruppo delle leggi di maggiori spese, ma questi sarebbero tanti quanti sono i Ministeri.

Noi abbiamo per la legge organica una forse soverchia minutezza nella discussione.

Ma questo che potrebbe essere soverchio, viene per un'altra parte a tramutarsi nell'esercizio il più importante dei doveri e dei diritti del Parlamento per riguardo alla contabilità.

Vi sono gli esercizi provvisori.

In vero l'esercizio provvisorio di sei mesi, come già avvertiva la Commissione permanente di finanze, allorchando si presentò la legge relativa si fece nel 1886 in condizioni affatto speciali. E non si dovevano, nè si potevano a cagion di esempio rinnovare.

E vi diceva poco fa che la legge di contabilità non solo determina questo metodo di discussione, ma vuole che lo stato di previsione sia presentato nel novembre di ciaschedun anno per l'esercizio successivo; vuole che la legge di assestamento sia presentata nello stesso tempo.

Ora come succedettero le cose nel bilancio del 1891-92?

Succedettero in questo modo: al 15 novembre 1891 si presentava lo stato di previsione, ma venuto il nuovo Ministero alli 25 maggio (cito le date perchè è opportuno che di questa successività di cose si tenga nota), al 25 maggio si presentava il nuovo Ministero presieduto dall'onorevole Giolitti e faceva la dichiarazione che si sarebbe tenuto obbligato, come necessità amministrativa, di discutere i bilanci in stato di previsione come erano stati proposti dal Ministero antecedente. Ciò nel giorno in cui si presentava al Parlamento.

Ma pochi giorni dopo, o per meglio dire al 27 si preannunziava e al 30 si presentava una legge con cui, avuto riguardo a che vi fossero 12 leggi pendenti, a che non rimanesse gran tempo per poter discutere gli stati di previsione che erano stati indicati come base amministrativa nella seduta di pochi giorni prima, si richiedeva l'esercizio provvisorio di sei mesi. E ciò per questa ragione, che prego il Senato di voler considerare, perchè non rimaneva che un mese da quello in cui si supponeva che si prendessero le vacanze estive. Invece si sarebbe avuto grandissimo tempo, allorchè il Parlamento si fosse riunito in novembre e si presentò la legge nel giorno 30 maggio che fu poi del 28 giugno. Riguardo a quella specialità di cui ho fatto riserva, devo accennare il modo col quale questa legge venne avanti al Senato. Per ora non voglio toccarla, sono nelle considerazioni generali. Adunque succedeva al 28 giugno, giorno in cui venne sancita dal Re la legge che autorizzava l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1892; ma dopo succedevano le date memorande del 12 ottobre, giorno in cui si presentavano al Re le ragioni che appoggiavano il consiglio dello scioglimento della Camera dei deputati; e al 3 novembre, lo dico non per l'importanza che possa avere rispetto all'impegno che si era preso al 12 ottobre, e al 3 novembre, dico, si faceva un ampio discorso nel quale l'onorevole presidente del Consiglio dichiarava quali fossero le sue idee.

Ma il Parlamento si radunava, credo, nel di 30 novembre, ed in allora si presentava con un decreto-legge del 13 novembre, quello relativo alle pensioni, dico così per brevità, ma ricordi il Senato, se pur l'avrà letto nelle discussioni che ci vengono trasmesse dall'altro ramo del Parlamento, ritenga il Senato che si trattava nientemeno che di una legge organica, la quale secondo le buone regole parlamentari e di contabilità doveva essere presentata separatamente, e separatamente perchè?

Perchè la Camera ed il Senato fossero perfettamente liberi di modificarlo come sarebbe loro paruto e sembrato conveniente.

Ma non basta, o signori; al 13 novembre si fece questo decreto da essere convertito in legge, cioè senza osservare la legge di contabilità; si fece una legge speciale e si presentavano dipoi, nel giorno 18 novembre 1892, i

nuovi stati di previsione. Di maniera che noi ci troviamo in questa singolare condizione, indipendentemente dal vincolo che sta tra il decreto del 13 novembre e lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, ci troviamo in questa condizione, rispetto alla legge di contabilità, che nel novembre del 1892 si presentava lo stato di previsione che avrebbe dovuto presentarsi e discutersi nel 1892.

Prevedo che mi si opporranno le gravi difficoltà e questo lo vedremo.

Intanto prendiamo nota che al novembre del 1892 si presentavano quegli stati di previsione che avrebbero dovuto secondo la legge di contabilità presentarsi in novembre 1891.

E poi nel novembre del 1892 veniva presentati con tutte quelle difficoltà che erano prevedute dal Ministero allorquando egli sciolse il Parlamento, e ne convocava un'altro, l'impossibilità cioè per parte di una Camera nuova, finchè fosse costituita, di occuparsi di qualunque legge.

Infatti venne il dicembre e allora si vide che nonchè parlare di entrare nella discussione degli stati di previsione, non era il caso di poter parlare neppure di discussioni che vi si avvicinasero.

Tanto è che vi si presentava una nuova proroga fino a tutto febbraio. E leggo nella relazione della Giunta generale del bilancio nell'altro ramo del Parlamento che nei 20 giorni che erano trapassati quella Giunta aveva usato tutta la possibile diligenza e sollecitudine per esaminare le leggi, ma che tuttavia non vi era pervenuta e che confessava candidamente come vi sarebbe assoluta impossibilità di discutere quei bilanci che il nuovo Ministero al maggio 1892 diceva che si potevano ampiamente discutere. Ma la difficoltà esisteva, e nella discussione preparatoria che ebbe luogo avanti l'altro ramo del Parlamento, si fece questa difficoltà. Vi fu anzi una maggioranza che propose delle spiegazioni speciali.

Io non entro nel merito di queste spiegazioni speciali per la grande ragione che io non debbo discutere del merito di questa legge, debbo solo discutere del metodo che ci si vuole imporre per esaminare le leggi.

Teniamo adunque per base che non passano neppure liscie le proposte del Governo avanti l'altro ramo del Parlamento, quantunque

per quella necessità di cui si fa cenno, e che si porta come ragione essenziale della approvazione del presente progetto di legge, sia pronta la seconda legge di proroga a tutto febbraio 1893. Ma si avvicina la fine di febbraio e nulla abbiamo di pronto per i due importanti bilanci dell'entrata e della spesa.

E perchè? Per le ragioni che ho avuto l'onore di indicare, che cioè, invece di presentare una legge speciale per coordinare le pensioni, le quali avrebbero poi potuto essere materia per discutere, o per comporre il bilancio d'assestamento, si volle anettere le sorti del bilancio con quelle della legge. Ma la legge non era così facile a farsi digerire.

È una parola che si disse ieri dall'onorevole ministro della guerra e di cui, io credo, di poter profittare (*Viva ilarità*).

Allora si venne al temperamento di approvare unicamente; ma si trattava appunto di prendere un altro temperamento; allora si fece una nuova disposizione e prego il Senato di ritenere che si presentava questo al 24 febbraio, al 25 era già in pronto la relazione della Giunta ed al 25 stesso si deliberava.

Si presentava al Senato nel giorno 27.

Qui è necessario, per fare una vera transizione, di toccare quelle specialità a cui alludeva in principio del mio ragionamento.

O signori, noi abbiamo sempre frequentemente lamentato che la Camera vitalizia non aveva modo di discutere le leggi di finanza, oppure quelle che scadessero negli ultimi giorni di giugno. Infatti questa difficoltà fu la ragione che si addusse per dividere in due quei bilanci, cioè, stato di previsione e bilancio di assestamento. Il fatto è che noi ci troviamo sempre in questa condizione.

Invero parlando della prima legge di proroga a 6 mesi essa veniva presentata alla Camera il 30 maggio; il 6 giugno veniva la relazione, e l'11 era deliberata dall'altro ramo del Parlamento; ai 12 si presentava al Senato e ai 13 veniva la relazione.

Ora si rinnova lo stesso fatto. Questa legge fu votata il giorno 25; il 26 fu giorno feriale e in onore di Dio non si lavora; il 27 viene presentata e bisogna che quest'oggi deliberiamo perchè urge la legge sia approvata.

Invero è ammirabile la diligenza preventiva della Commissione permanente di finanze, la

quale non di altro sollecita fuorchè d'impedire un gravissimo danno allo Stato si preoccupa delle leggi, prima che vengano ad essa, si fanno dei lavori preventivi, dei lavori che potrebbero essere veramente accademici ed ipotetici, ma che vengono per la necessità.

Ora non meravigliatevi, o signori, se alla presentazione della legge che si fece ieri già succede la relazione della Commissione permanente di finanze, perchè la Commissione permanente di finanze, se non fosse una impertinenza vera, direi che ha maggiore diligenza di certi altri.

Ora in che posizione ci troviamo, o signori?

Di dover deliberare nel momento in cui non è possibile non deliberare.

Se io darò il voto bianco a questa legge, sarà per carità di patria, non per un riguardo che io debba al Ministero, al quale professo tutto il rispetto che è dovuto ai consiglieri della Corona, ma al quale mi credo in diritto di rivolgere tutte le osservazioni che credo nell'interesse pubblico.

Adunque noi ci troviamo in questa posizione, o signori, e ritorno alle considerazioni generali, che attualmente in febbraio del 1893 dobbiamo ancora mantenere in vita ciò che secondo la legge doveva essere presentato e fu effettivamente presentato in novembre del 1892.

In qual modo e quali conseguenze gravissime ne succedono, o signori, io non voglio dirvi. Voi lo sapete meglio di me. Ma lo vedremo evidentemente descritto quando ci rivolgeremo alle parole severissime dettate e dalla Giunta generale del bilancio dell'altro ramo del Parlamento e dalla nostra Commissione permanente di finanze.

Ma vi è ancora una specialità, o signori.

Già la Commissione permanente di finanze con quella libertà che usa sempre per dire le cose come sono, ma temperandole poi nelle conclusioni, finisce dicendo sempre *et cum spirito tuo* (ilarità).

La legge attuale non serve a niente; ma per qual ragione ci domandate la proroga fino a tutto marzo 1893, cioè per 30 giorni?

Ma come voi pretendete che quel decreto del 13 novembre sia tradotto in legge, e venga qui avanti a questo ramo del Parlamento in modo da potersi discutere ancora nel mese di marzo?

La verità è quella, che io forse con soverchia libertà mi proposi di dirvi nelle sedute in cui si discuteva l'interpellanza dell'onorevole Pierantoni.

Io feci la proposta che il Governo ebbe la degnazione di accettare, ed accettava pur anche tutte le considerazioni che gli aveva fatto precedere; fra le quali vi era codesta: noi come corpo politico desideriamo di esercitare i nostri doveri, ed i nostri diritti con tutta l'ampiezza che si conviene. Ma purchè questi siano rispettati, non bastano le parole di cortesia che ci si dicono, ci vogliono i fatti che rispondano. E tanto più mi sento autorizzato a dire questo, perchè tale era la frase usata dal presidente del Consiglio, quando si presentava al Parlamento il 25 maggio: « Noi non facciamo promesse; ci giudicherete dai fatti ». E qui veramente c'è qualche cosa a desiderare, per quel che mi pare.

Io vi diceva, o signori, che per presentare quella legge in ordine alla circolazione cartacea, desideravamo che si presentasse presto, ma non volevamo nessuna responsabilità. E non è che io abbia detto come qualche giornale e il resoconto sommario delle nostre sedute mi ha fatto dire; cioè che il Senato, con una frase solita, farà tutto quanto è richiesto dagli interessi della patria.

Ho detto, che il Senato esaminerà senza preoccupazione, senza nessun danno del poco o molto rispetto che si sia avuto a lui. Ma che desideravo che la legge fosse presentata in tempo conveniente per poterla discutere in tutte le sue parti, lasciando ogni questione impregiudicata. Dunque a che punto ci siamo trovati? Domani a mezzanotte scadono i bilanci, scade l'obbligo pel cittadino di pagare, scade il diritto nel Governo di riscuotere. Ma possiamo noi assumere sopra la responsabilità nostra un fatto così grave, così nuovo, così unico, come quello di un Governo il quale fosse senza bilancio?

È una necessità per noi di dare la nostra adesione, ma non abbiate il nostro voto come una congratulazione a ciò che voi credete di aver fatto, abbiatelo, come diceva in principio, come un sacrificio vero che noi facciamo alla carità della patria, ma ricordando pur sempre che il diritto del Senato è che le leggi vengano presentate in tempo utile ed in modo che si

possano liberamente discutere, liberamente de-liberare (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Alle presentazioni periodiche di proroghe, come quella che abbiamo davanti a noi, si comprendono le legittime lamentazioni del senatore Ferraris per rivendicare il diritto del Senato alla osservanza delle leggi di contabilità nella discussione dei bilanci.

Nelle tornate del 17 e 18 febbraio, discutendosi delle Banche di emissione, il Senato udi ripetersi i medesimi lamenti, ed io non posso che associarmi ai desiderî legittimi espressi dal senatore Ferraris.

Aggiungerò poche parole in linea di fatto sul presente progetto di legge.

Non dubito che il Senato si pieghi alla necessità che s'impone, come non è dubbio il mio voto.

Se un dubbio c'è, è quello espresso dal relatore della Commissione permanente di finanze, che cioè il mese richiesto non basti. A persuadersene occorre citare soltanto le quattro istituzioni (perchè io debbo chiamarle così) enumerate nella relazione stessa, le quali domandano delle lunghe discussioni. Vi si applica già da tre mesi la Giunta generale del bilancio della Camera elettiva senza averle potute condurre a riva; ed occorre sieno convertite in legge poichè in quelle istituzioni si congloba l'approvazione del bilancio dell'entrata.

Laonde la certezza che un mese di proroga non basti entra già nell'animo di tutti. Aggiungete gli ordinamenti bancari pei quali pure si è preso impegno alla scadenza del 31 marzo. Ed aggiungete ancora che il 31 marzo scade in piene ferie pasquali; l'antivigilia del giorno di Pasqua.

Così, dopo aver votato l'esercizio provvisorio di 6 mesi, e poscia di 2, votiamo ora quello di un mese con la sicurezza di votarne un altro tra un mese; saranno allora dieci mesi su dodici d'esercizio provvisorio. Per quanto questa necessità s'imponga, dessa non può essere che sgradevole al Governo proponente com'è sgradita al Senato.

Duole di veder arrivare quasi di metodo al Senato le domande di proroghe al tramonto del sole dell'ultimo dì su cui scade l'impegno; se

questa fosse venuta ieri avrei fatto senza altro la proposta che si accordasse l'esercizio provvisorio a tutto aprile; il Governo avrebbe avuto tempo, se la Commissione ed il Senato avessero approvato la proposta, di ripresentare la domanda di esercizio provvisorio a tutto aprile all'altro ramo del Parlamento.

Oggi quindi non resta che esprimere il desiderio, che il Governo ci affidi che questa parte importante del bilancio dell'entrata e della spesa del Ministero del Tesoro giunga al Senato in tempo per essere non soltanto votata, ma per essere discussa ed approvata.

Io in mezzo a questo mi rallegro della vita latente che spira dalla Commissione permanente di finanze, nella quale stanno dei nostri migliori colleghi.

Io mi rallegro di vedere la parte che essa prende davanti ai grandi interessi del paese, e credo che anche il Governo debba essere contento di avere in essa una potente ausiliatrice.

Sopra sette domande di approvazioni di eccedenze d'impegni, le cui relazioni ci vennero distribuite questa mattina, ho visto che sei commissari su sette hanno dato avvertimenti al Governo; e più d'uno ha anche indicate le cause per le quali queste eccedenze d'impegni avvengono. Saranno considerazioni postume (il mio collega Ferraris parlò tantosto di considerazioni anticipate); però come prudenti sono e discrete, ed indipendenti soprattutto, tanto più sono autorevoli, ed io spero che il Governo ne farà il caso dovuto.

La relazione stessa del presidente della Commissione di finanze, che è brevissima, dice nel suo silenzio assai più che non scriva.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*, *interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Mi reco a dovere di rispondere alle osservazioni e non censure fatte dall'onor. Ferraris, alle quali si associò l'onor. senatore Rossi Alessandro.

Dirò pochissime parole per rettificare taluni fatti, dei quali mi pare che gli egregi preopinanti non abbiano tenuto abbastanza conto. L'uno disse che la relazione della Commissione di finanza finisce col dire, *et cum spiritu tuo*; e l'altro, l'onor. Rossi Alessandro, definì questa relazione *eloquente nel suo silenzio*. Io mi permetto di darne alla mia volta il giudizio.

Non dirò nè una cosa nè l'altra; dirò che la relazione della Commissione permanente di finanza viene da persone competentissime in finanza e molto equanimi nei loro giudizi; sicchè la loro relazione rispecchia precisamente i loro intendimenti e le loro idee.

L'onorevole Ferraris fece una corsa sul campo della legge di contabilità, ne ricordò sommariamente le disposizioni, e si fermò poi sulla legge dell'11 luglio 1889 che modificò talune disposizioni della legge stessa. Forse ricordò quest'ultima legge appunto perchè è opera dello allora ministro del Tesoro ora presidente del Consiglio.

Su di ciò mi permetto due osservazioni, una in risposta a lui, l'altra in risposta all'onorevole Rossi Alessandro.

L'onorevole Ferraris disse che in forza della legge 11 luglio 1889 si presentavano a centinaia i disegni di legge di eccedenze di impegni. Veramente quelli del 1891-92 che superano i precedenti, per quanto mi pare, ammontano a 47; quindi il suo giudizio sbaglierebbe del 53 per cento.

Ad ogni modo, come ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, non esito a dichiarare in Senato, a nome del Governo, che preoccupandoci degli effetti della legge 11 luglio 1889 non avremo difficoltà a presentare un nuovo disegno di legge per diminuire l'onere dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, conglobando le diverse eccedenze d'impegni per Ministero, e speriamo di aver l'adesione del Senato, come l'altro ramo del Parlamento ha dimostrato di dare.

Quanto all'osservazione dell'onor. Rossi dirò che le eccedenze d'impegni delle quali parla, e che sono sottoposte alla Giunta permanente di finanza, sono eccedenze che riguardano l'esercizio consunto chiuso al 30 giugno 1892, sicchè esse non riguardano assolutamente l'attuale Ministero. Chè se la Giunta permanente di finanza e il Senato, nell'esaminare quei disegni di legge ci daranno degli ammaestramenti, saremo lieti di poterne far tesoro, ma ripeto che i disegni di legge presentati da noi non riguardano impegni da noi contratti.

L'onor. Ferraris accennò al primo esercizio provvisorio che fu domandato nel maggio 1892, e ricordò che esso si riferisce al bilancio pre-

sentato a norma della legge di contabilità in novembre 1891.

È verissimo; ma per completare la storia, la quale deve essere fedelmente narrata per non produrre delusioni, occorre ricordare altresì che ai 25 maggio 1892 di quei bilanci presentati in novembre 1891 non erano distribuite le relazioni.

Io non so che cosa sarebbe avvenuto, se la nuova amministrazione non avesse surrogata l'antica.

In ogni modo, a che giova riandare la storia? E l'uno e l'altro ramo del Parlamento concessero l'esercizio provvisorio. È inutile recriminare sopra fatti compiuti.

È venuto il secondo esercizio provvisorio; ma qui mi preme di ricordare che nel 28 novembre 1892, quando il nuovo Ministero si presentò alla Camera dopo le elezioni generali, il Ministero compì il suo dovere, perchè presentò alla Camera tutti i bilanci del 1892-93 e 1893-94, e tutti i disegni di legge che ai bilanci si connettevano, e che formarono oggetto dei così detti *decreti-leggi*.

Quindi per parte sua non vi è nessuna colpa; non dirò con ciò che vi sia colpa in altri.

Io non attribuisco colpa ad alcuno, ma non se ne attribuisca al Governo, che a tempo utile presentò e mise innanzi al Parlamento tutti i documenti contabili che furono subito distribuiti. Io non posso, ripeto, dare colpa ad alcuno, anzi debbo dare lode ai due rami del Parlamento, e ricordare una circostanza di fatto sfuggita forse all'onorevole senatore Ferraris.

I due rami del Parlamento si occuparono con la maggior solerzia possibile dei disegni di legge presentati e dei bilanci; tanto che nel dicembre del 1892 dei 12 bilanci, nove erano stati approvati dai due rami del Parlamento ed erano leggi dello Stato: uno, il bilancio dei lavori pubblici, il decimo, era stato approvato dalla Camera dei deputati e sottoposto già alle deliberazioni del Senato che giorni addietro l'ha ancor esso approvato, sicchè, onorevole senatore Ferraris, dei 12 bilanci restano da approvare soltanto due, cioè quello del Tesoro e quello dell'entrata.

E qui il senatore Ferraris ed il Senato mi consentano di ripetere quello che ho detto nella relazione ed innanzi all'altro ramo del Parlamento, e cioè che per gli altri dieci bilanci approvati l'amministrazione dello Stato cam-

mina regolarmente; i due bilanci del Tesoro e dell'entrata, per quanto gravi ed importanti, per quanto degni di discussione e di considerazione dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, non producono alcun effetto pratico nell'amministrazione. È facile intenderne la ragione.

Il bilancio dell'entrata che cosa registra? Registra le nostre previsioni sull'entrata dell'esercizio 1892-93; ma le nostre previsioni non influiscono sulle riscossioni; esse sono quelle che sono; le nostre previsioni non potranno nè aumentarle, nè diminuirle. Similmente il bilancio del Tesoro che cosa è? È lo specchio di tutti i debiti, e questi esistono, e le previsioni non potrebbero diminuirli. Se così fosse, ne faremmo di previsioni!

Il bilancio del Tesoro non contiene che la filza dei debiti passati e di quelli che facciamo; non contiene che delle spese *obbligatorie*; sicchè il non essere approvato definitivamente, ma essere soggetto all'esercizio provvisorio, non produce alcun danno alla pubblica amministrazione.

Dunque non diciamo cosa che possa togliere il merito e del Governo e del Parlamento; del Governo che nel 28 novembre tutto presentò alla Camera, e del Parlamento che in meno di un mese votò 10 dei 12 bilanci, votò cioè quei bilanci, i quali hanno influenza sull'amministrazione.

Dice l'onor. Ferraris, che al Senato si presentano queste leggi di esercizio provvisorio proprio nel tramonto del giorno in cui è necessità avere questa autorizzazione dal Parlamento, altrimenti non si potrebbero riscuotere le entrate e pagare le spese; e soggiunge, che per carità di patria avrebbe dato il voto anche a questo disegno di legge da me presentato ieri.

Io ne lo ringrazio e non dubito della carità di patria che ispira tutti i suoi voti, e che ispira anche il voto che darà all'esercizio provvisorio attuale. Io però, che ho fede nel suo patriottismo trovo che della carità di patria egli ne può fare uso e ne farà certamente in altre occasioni.

Ma a proposito d'un esercizio provvisorio non mi pare che sia il caso di invocare il santo nome di patria.

Si tratta di un esercizio provvisorio per un

mese. Vorrei vedere quello che l'uno e l'altro ramo del Parlamento avrebbero giustamente detto se il Governo, invece di chiedere un mese, ne avesse chiesti due.

Avrebbero l'uno e l'altro ragionevolmente detto che il Governo non vuole fare avanzare i lavori parlamentari; e ha presentato i disegni di legge senza la speranza e la certezza di poterli discutere.

Il Governo dunque ha dovuto seguire la via più conveniente; quella cioè di chiedere un mese. Ma se in questo mese non si potrà fare la discussione larga e piena della legge sulle pensioni, i cui effetti si rispecchiano appunto nei due bilanci esercitati provvisoriamente, chi toglie che si domandi un altro esercizio provvisorio? Chi potrà togliere l'ampia libertà di discussione che deve avere l'uno e l'altro ramo del Parlamento? L'onorevole senatore Rossi domandava di essere garantito su di ciò. Non credo che vi sia bisogno di farlo. Parmi evidente.

L'onor. Ferraris ricordò quello che il presidente del Consiglio ha detto a proposito della discussione bancaria. Vi ripeto lo stesso a proposito della discussione finanziaria.

Appena l'altro ramo del Parlamento avrà votato la legge sulle pensioni, e speriamo approvata, è nostra cura di presentarla al Senato del Regno.

Il Senato può prendere tutto quel tempo che ritiene necessario per la maturità e la saggezza delle sue deliberazioni. Mi pare dunque che solo perchè vi possa essere il pericolo di un nuovo esercizio provvisorio, il Governo non sia autorizzato fin d'ora a prevederlo e a domandare l'esercizio provvisorio per due mesi.

Mi pare in tal modo di aver risposto alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Ferraris e dall'onor. senatore Alessandro Rossi.

Spero che la solerzia del Senato renda inutile un altro esercizio provvisorio. Ma se invece il Senato crederà per la sua libertà di discussione di averne bisogno di un altro, certamente si domanderà dal Governo, perchè sia rispettata l'ampia discussione che nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento deve avvenire, e che non può non essere nei desiderî del Governo e nei desiderî del Parlamento.

Mi corre ora alla memoria un'altra osservazione da fare.

I disegni di legge per convalida dei decreti reali, erano sette: di questi, tre avevano relazione al bilancio 1892-93; ed erano i due dei lavori pubblici e quello delle pensioni.

Ora quando furono presentati al Senato del Regno i due disegni di legge per i lavori pubblici i cui effetti si rispecchiavano appunto nel bilancio dell'esercizio 1892-93, fu fatta una discussione presso che analoga a quella di adesso.

Il Senato finì per approvare quei disegni di legge prima, e poi approvò il bilancio dei lavori pubblici del 1892-93.

Adopereremo lo stesso metodo che ha avuto già l'approvazione del Senato, pel progetto di legge sulle pensioni. Ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Memore dell'uso del Senato, e soprattutto del riserbo che debbo sempre riguardo al Ministero, io mi sono astenuto da qualunque parola la quale potesse servire, non dirò di appiglio a discussione, ma anche di dimostrazione personale.

Quindi io sentii con dispiacere sebbene poi sia stato contraddetto dalle considerazioni esposte dall'onorevole ministro del Tesoro, di essere qualificato per avversario.

Io non sono avversario: sono un senatore il quale esercita il suo diritto ed il suo dovere di richiamare il Governo all'osservanza delle leggi (*Bene*).

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Non l'ho detto.

Senatore FERRARIS... Non sono avversario di nessuno, e prego l'onorevole ministro di voler usare parole le quali si convengano a discussioni di un corpo politico, e non quelle che si usano in tribunale.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole senatore Ferraris, io non ho ravvisato nessuna parola nel discorso dell'onorevole ministro, che meritasse richiamo. Quindi non so di che cosa abbia a dolersi; chè se anche la parola avversario fosse stata pronunciata, non avrebbe nulla di antiparlamentare.

Senatore FERRARIS. Come presidente, lei ha il diritto di far osservare le convenienze riguardo a tutti i senatori; ma il senatore non può essere privato del diritto di risentirsi di una parola che sia usata a suo riguardo.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole senatore Ferraris, io le ripeto, che se questa parola, che

io non ho udito, fu pronunciata, non ha per me alcun significato antiparlamentare; quindi ella può dolersi di una parola che non le sia piaciuta, ma non respingerla come l'ha respinta; quasi io avessi lasciato passare un'offesa a suo riguardo (*Benissimo*).

Senatore FERRARIS. Tutti i fatti personali si riducono, secondo il nostro regolamento, in ciò che può avere l'idea, l'aspetto, il fine, di qualificare altrimenti o di disconoscere le intenzioni che si siano dichiarate. E l'onorevole nostro presidente è tutore dell'autorità e della dignità del Senato; ma ciascuno di noi è difensore e tutore dell'autorità che deve circondare qualunque membro di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Mi permetta, io sono tutore della dignità del Senato, e di quella di ciascun senatore (*Vive approvazioni - Commenti prolungati*).

Senatore FERRARIS. Ella deve difendere la dignità del Senato, ma ciascuno di noi è giudice della dignità personale.

Io non voglio essere trattato da nessuno dei ministri come *avversario*.

PRESIDENTE. Non ho udito questa parola, e se l'avessi udita, non le si potrebbe attribuire significato offensivo (*Bene*).

Senatore FERRARIS. Se ella non l'ha udita, l'ho udita io, il che vuol dire che ho le orecchie migliori delle sue.

PRESIDENTE. Potrà essere anche questo, ma l'avverto che allora potrei risentirmi anche io di queste sue parole che potrebbero reputarsi personali (*Rumori*).

Senatore FERRARIS. Io dico che questa parola è stata detta (*Rumori*).

Mi creda, onor. presidente, io discuto serenamente e semplicemente, quando non mi si pestano i piedi io resto perfettamente tranquillo.

PRESIDENTE. Io non posso ammettere che si creda che io lasci pestare i piedi a nessun senatore, altrimenti mancherei al mio dovere (*Vive approvazioni*).

Senatore FERRARIS. Vuol dire che Ella farà un apprezzamento diverso dal mio.

Io dirò poi ancora una parola. A me pare che una discussione non possa procedere nell'interesse pubblico, quando ella creda, esercitando il suo diritto; di redarguirmi per parole che io dico e ci vuol togliere quella

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1893

legittima difesa che è nei diritti di ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Io non esercito nessun diritto, ma un dovere, un alto dovere, di cui sento tutta la responsabilità, e prego i signori senatori di voler credere che io non ottempero ad altro. (*Benissimo*).

Senatore FERRARIS. Io ne sono persuaso; ma ripeto che la parola *avversario* l'ho intesa.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*, interim *delle finanze*. Ma io non l'ho pronunciata!

PRESIDENTE. Devono ben comprendere, che se i signori colleghi non mi riconoscessero l'autorità di presiedere, io non starei altre 24 ore a questo posto.

Voci. No, no. (*Vive e generali approvazioni*).

Senatore FERRARIS. Io, indipendentemente dai vincoli di antica amicizia di cui mi onoro verso l'onorevole nostro presidente, e dal fatto che sono ossequentissimo agli ordini suoi, non ho fatto, ripeto, che richiamarmi per le parole che ho udito. Io non voglio ribellarmi all'autorità di nessuno, e allorquando esercito un diritto che spetta ad un membro del Parlamento, in verità se mi si tagliano i nervi, io non saprei ormai in qual modo lo potrei esercitare.

Ma, voleva dire una cosa sola, forse questa cosa non converrà a tutti, io credo che convenga alla verità.

L'onorevole ministro ha ragionato facendo astrazione dalla legge di contabilità e dicendo che il ritardo nell'approvare i bilanci possa essere scusato per qualche circostanza.

Io questo non lo nego e prova ne sia che il Senato ha già approvato due esercizi provvisori ed ora sta per approvare il terzo, ma si tratta di vedere se ciò sia conforme alla legge di contabilità. Ora la legge di contabilità è una cautela per tutti, e questa legge certo non è osservata, dacchè nel mese di febbraio 1893 discutiamo ancora lo stato di previsione del 1891-92.

E qui vorrei dire una cosa che non so se mi attirerà ancora delle osservazioni. Ma credo che io sia perfettamente nel mio diritto allorquando dico che un Ministero, se assume un impegno come quello che è non del marzo ma del maggio 1891, deve prevedere le eventualità che si sono poi verificate, massime per fatto suo.

Ora, egli è certo che allorquando dichiarava il Ministero nel marzo e nel giugno 1892 che

si sarebbero potuti discutere i bilanci con maggiore agio nel novembre successivo al riaprirsi del Parlamento, avrebbe dovuto tener conto della possibilità che la Camera si sciogliesse e che non potesse aver modo di discuterli.

E qui viene quella osservazione forse un po' viva, un po' efficace che io non posso trattenermi dal fare, ed è: molti nel regime parlamentare dicono che il Ministero sia il comitato della maggioranza della Camera dei deputati. Se è comitato della maggioranza dei deputati, bisogna necessariamente che abbia qualche influenza sulla maggioranza che lo sostiene.

Ora abbiamo veduto, ed io non vi farò maggiori commenti, maggiori illustrazioni che la maggioranza è sfuggita di mano, che neppure ora ha potuto condurre in porto quelle leggi che ha presentato il ministro delle finanze nel 1891.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Con sorpresa ho veduto che l'onor. Ferraris mi abbia attribuito una parola che proprio io non ho pronunciato; e su di questo mi abbia fatto un appunto; ma io non ho che a richiamarmi alle orecchie di tutti i senatori per sentire se io abbia pronunciato la parola *avversario*; non l'ho pronunciata, e sarebbe stata una sciocchezza; non era proprio il caso di parlare qui di senatori *avversari*, o di senatori amici. Io ho risposto tanto a lui quanto all'on. senatore Rossi A. con tutto quel riguardo che merita l'assemblea dei senatori.

In quanto all'obbiettività della cosa, egli di nuovo ha ricordato la legge di contabilità, la quale non suppone l'esercizio provvisorio. Siamo d'accordo; ma qui egli ha ricordato l'impegno assunto dal Ministero nel maggio 1892. Mi preme di constatare che questo impegno il Ministero lo ha mantenuto, perchè nel maggio 1892 il Ministero non altro disse se non questo, che nel novembre avrebbe presentato i bilanci con tutte le variazioni. Questi ad ogni modo sempre dovevano essere presentati una volta che si apriva una nuova legislatura.

Nel 28 novembre 1892 appena nominata la Commissione generale del bilancio, il Governo attenne a questo impegno, presentando i nuovi bilanci per l'esercizio 1892-93 con tutte le va-

riazioni preparate dalla nuova amministrazione. Il Governo quindi non dà colpa ad alcuno, ma credo che nessuno possa dar colpa al Governo.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Io ho assistito, dirò quasi con costernazione a questa discussione, quantunque mi venisse pronto un pensiero e un sentimento di conforto; a nessuno di noi può cadere in mente che a nessun senatore, a nessun ministro possa sfuggire parola qualsiasi la quale non sia conveniente a quell'alto rispetto che noi ci dobbiamo nella più ampia libertà della discussione. Di questo sentimento, che in me è profondo, è vindice la stessa coscienza mia. Ma se avessi bisogno di appellarmi ad una qualsiasi autorità, mi appellerei all'autorità del nostro presidente, sulla cui alta imparzialità, sulla cui alta oculatezza, sul cui alto senno non vi è nell'animo di alcun senatore che possa cadere il menomo dubbio (*Bravo, approvazioni*).

Ora, signori senatori, dopo che questo ho pronunziato quasi con impeto d'animo, mi si permetta di dire a sangue freddo ragioni gravi e severe assai.

Questa discussione che si è agitata oggi in Senato non è nuova, è vecchia, troppo vecchia ormai; si è agitata nel Parlamento subalpino più volte.

Io stesso, negli studi che ho dedicato al Senato del Regno, con grande amore, ne raccolsi le testimonianze. Ma in altri tempi si poteva dire: sta bene, il Senato afferma il suo diritto, fa le sue proteste, ma poi per carità di patria esso vota. Oggidì ciò non basta.

Mi spiego. In altri tempi vi era davanti a noi qualche cosa di urgente che doveva andar sopra a qualsiasi difficoltà dell'oggi, e questo per non porre qualsiasi ostacolo alla costituzione della patria.

Oggi, grazie a Dio, davanti alla legge provvidenziale che ha fatto l'Italia, noi non ci troviamo in questa inesorabile distretta, ed abbiamo un altro dovere, quello di far sì che procedano regolarmente nelle loro relazioni ed in se stessi tutti i poteri pubblici.

Ricorderò un esempio particolare di quanto accadde più volte. Una relazione dell'onorevole Saracco era quanto mai severa verso uno degli onorevoli ministri dei lavori pubblici, i quali si son succeduti al governo della cosa pubblica.

In essa non si risparmiava censure; era, non solo severa, crudele, ma poi concludeva coll'approvare le proposte di quel ministro dei lavori pubblici, benemerito cittadino, e che l'Italia rimpiange.

Quel ministro dei lavori pubblici, che aveva più spirito della Commissione permanente di finanza, venne a ringraziare l'onor. Saracco, relatore di quella legge.

Ormai noi non possiamo più impunemente far questo. Si voglia o non si voglia, dacchè il Senato ha mostrato una certa forza di resistenza, ha mostrato resistenza, anche dove forse non tutti vi abbiamo partecipato, trovò un'eco nel paese.

Voglia o non voglia, sia disgrazia o bene dell'Italia nostra, che noi non possiamo assorbire tutta la nostra vita qui nella capitale del Regno, ma bensì viviamo anche della vita delle provincie, le quali costituiscono il Regno, fatto sta che quegli atti di resistenza, i quali si sono manifestati nel Senato del Regno, hanno trovato un'eco profonda nelle provincie di tutta Italia (*Bene*).

Fatto sta che oggidì nel Senato si confida assai; io oso dire che si confida troppo.

Dico che si confida troppo, perchè io non posso formare i miei giudizi se non sulle relazioni di fatto così come sono ora stabilite. Dico che si confida troppo, perchè, posto ciò, io temo che di necessità il Senato si trovi davanti a certe inesorabili necessità. Diciamolo pure, dinanzi ad alte ragioni di Stato, dinanzi a sentimenti di carità di patria, che non gli permettano di esercitare quell'azione così potente, così vera, così efficace come la nazione vorrebbe. Ma tanto è: la nazione lo richiede da noi, e se un insieme di casi sciagurati ha fatto sì che il Senato abbia più viva ancora di sè la coscienza sua propria, che pure ebbe, e manifestò anche in passato, noi non dobbiamo perdere questa propizia congiuntura. Noi non dobbiamo sfruttare quell'autorità che abbiamo acquistato, voglia o non voglia, davanti alla nazione.

Io non discuto dell'oggi. Io dico perfino meschina una discussione la quale si riduca a vedere se il Ministro del Tesoro o delle finanze abbia fatto l'ufficio a tempo, che fa press'a poco l'usciera dell'autorità giudiziaria.

Per quanto importante la discussione sull'esatta applicazione delle leggi, è sempre subordinata.

D'uoipo è pur sempre risalire più alto, risalire alle relazioni tra i vari poteri pubblici, risalire a quei principî i quali devono regolare le relazioni tra i poteri pubblici.

Ora, signori ministri, negli anni passati si poteva far buon giuoco di queste alte considerazioni, si poteva vivere dell'oggi, si poteva non contare sul domani: oggi non più. Quando davanti a noi c'era una qualche urgente necessità nazionale, lo comprendo, tutti dovevano fare atto di abnegazione, tutti fare atto di patria carità.

Oggi questo atto di abnegazione, questo atto di patria carità per parte del Senato sarebbe una abdicazione, sarebbe una rinuncia al proprio diritto, sarebbe qualche cosa che turberrebbe profondamente l'ordine costituzionale.

Quindi io non insisto sulla questione dell'oggi. Dichiaro formalmente, a quale criterio io mi atterrò nell'esercizio del mio voto individuale di senatore libero ed indipendente. Non mi fiderò dunque mai nè del Ministero Giolitti, nè di qualsiasi Ministero presieduto da chicchessia, quando non contento di vivere da oggi a domani, quando non contento di vivere di facili espedienti, addirittura non affronti la questione come si debbano regolare le relazioni tra i poteri pubblici, per cui questa necessità che indagavamo quasi come curiosità storica nei nostri libri, nei nostri studî, nelle nostre relazioni, non si presenti di nuovo.

Io dunque mi limito semplicemente ad esprimere il mio pensiero che io non mi appago punto nè poco che il Ministero dell'oggi abbia una vittoria come ne possa avere un'altra domani, o domani possa avere anche una disfatta.

Io invece insisto sulla necessità, che un qualsiasi Ministero, il quale presieda al governo della cosa pubblica in Italia, non debba preoccuparsi solo del vincere queste difficoltà le quali sorgono di per sè, ma debba preoccuparsi di stabilire le relazioni dei poteri pubblici fra di loro, in maniera che una discussione come quella che si è presentata oggi non si presenti mai più, od almeno non si presenti se non in casi affatto straordinari. Allora saranno efficaci quelle voci di libertà, quelle voci d'indipendenza, quelle voci di coscienza del proprio mandato, le quali sorgono così spontanee, così forti, così giovanili dall'animo di noi senatori.

Questa è l'espressione del mio schietto sentimento (*Bene! Bravo!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Ferraris ha parlato degli impegni che aveva preso il Governo nell'estate scorsa quando si presentò innanzi al Parlamento; e l'onor. Lampertico ha portato là questione sopra un altro terreno che riguarda più direttamente il presidente del Consiglio; mi credo quindi in dovere di dare alcuni schiarimenti all'onor. senatore Ferraris e di rispondere qualche parola al discorso dell'onor. Lampertico.

Quando il Ministero si presentò nello scorso anno, come ha ricordato il mio collega del Tesoro, che allora non faceva parte del Ministero, noi trovammo che al 25 di maggio non una relazione della Giunta generale del bilancio era presentata alla Camera; ed allora che cosa abbiamo detto, tanto alla Camera dei deputati prima, quanto al Senato poi? Una discussione a fondo di tutti i bilanci prima del 30 giugno non si può fare, e non avrebbe neppure una grande importanza pratica, perchè a noi, arrivati oggi, non potreste chiedere altro che una discussione amministrativa. Una discussione invece fatta a novembre dopo che il Governo avrà concretato tutti i provvedimenti ed il suo programma, avrà un'importanza maggiore.

In novembre noi presentammo i bilanci il primo giorno in cui il Parlamento fu costituito, e la discussione dei 10 bilanci che ora sono leggi dello Stato si è fatta con tutta l'ampiezza possibile; non uno di quei bilanci ebbe ostacolo alla discussione. Se la discussione fu breve non fu certamente per colpa del Governo; fu breve perchè gli oratori hanno creduto di brevemente parlare; ma non c'è stato alcun ostacolo a che con la medesima ampiezza questi bilanci venissero discussi.

È tanto ciò è vero che il bilancio dei lavori pubblici arrivato al Senato del Regno sulla fine di dicembre, perchè offriva materia di discussione, da non potersi esaurire convenientemente entro il mese di dicembre, fu rinviato a più tardi e fu approvato or sono pochi giorni.

Adunque da parte nostra nulla vi fu che andasse contro alle promesse fatte.

LEGISLATURA XVIII. — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1893

Restano i due bilanci del Tesoro e dell'entrata, ai quali si connette la legge delle pensioni.

Noi crediamo che se questa legge sarà approvata avremo il bilancio in pareggio con vantaggio del credito pubblico, e perciò facciamo quanto è possibile per affrettarne la discussione, insistendo perchè questa preceda la votazione del bilancio.

Il Parlamento è perfettamente libero di approvarla o no; nell'altro ramo del Parlamento è stata discussa ampiamente in Giunta di bilancio; se la Camera l'approverà la presenteremo al Senato, che sarà esso giudice del tempo che dovrà impiegare per esaminarla.

La domanda di un lungo esercizio provvisorio ci parve oggi cosa irragionevole, preferimmo domandarne uno breve, salvo poi a ripetere la domanda in quanto occorrerà per lasciare al Senato tutto il tempo che gli è necessario.

Supponga l'onor. Ferraris che l'altro ramo del Parlamento rigetti la legge sulle pensioni, il votare il bilancio del Tesoro e dell'entrata sarà cosa breve, e basterà questo mese; non per noi beninteso ma per quelli che verranno dopo di noi.

Il senatore Lampertico ha ricordato, portando la questione più in alto, la necessità di stabilire l'ordine dei lavori parlamentari in modo che i diritti del Senato siano garantiti.

Su questo terreno egli troverà da parte del Ministero la più perfetta concordia circa l'idea da lui manifestata. Non è stato mai nei nostri propositi, e lo abbiamo dimostrato sempre col fatto, di impedire che il Senato possa ampiamente discutere.

Qui ci troviamo in un caso che si potrà anche meglio regolare nell'avvenire; il caso di esercizio provvisorio.

Ma si tratta di un esercizio provvisorio, come disse il mio collega, di due bilanci intorno ai quali poco c'è da dire, e che l'esercitare in via provvisoria non turba l'Amministrazione dello Stato.

Quanto al bilancio del Tesoro si tratta, meno piccole frazioni, di spese obbligatorie e d'ordine, intorno alle quali poco potrà modificare una discussione.

Quanto al bilancio dell'entrata si tratta di previsioni.

Noi non abbiamo creduto che il voto di un esercizio provvisorio potesse richiedere un tempo lungo.

Più che preme è ci sia tutto il tempo e l'agio per discutere a fondo i bilanci quando essi verranno. L'esercizio provvisorio è un provvedimento d'ordine. Ma se il Senato desidera che d'ora innanzi anche gli esercizi provvisori sieno portati più a tempo non avremo alcuna difficoltà a mutare una consuetudine che, come ha riconosciuto l'onorevole Lampertico, risale al Parlamento subalpino.

Ritengano gli onorevoli Ferraris e Lampertico che l'aver portato l'esercizio provvisorio due giorni prima che la proroga scadesse è stato per seguire la consuetudine, e non già per sentimenti che sono contrari affatto a quelli che noi nutriamo verso il primo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Io sono grato che l'onorevole presidente del Consiglio abbia apprezzato l'espressione dei miei sentimenti, e non vorrei dire ancora mozione, quale veramente è, nel desiderio che il Senato possa esercitare in tutta la pienezza le sue attribuzioni.

Non è questo il momento di entrare in una discussione di tal genere, ma io credo che quanto a questo non possa bastare quel sentimento, sia pure di scambievolmente fiducia, che vi possa essere tra un qualunque Ministero e il Senato. Io credo che vi sia veramente qualche cosa da fare, in guisa da porre le cose in modo, che questi inconvenienti non si riproducano. Se essi hanno un largo *bill* d'indennità nei Parlamenti che ci hanno preceduto e che hanno fatto l'Italia, non avrebbero però un *bill* d'indennità ad essere seguiti oggi, quando invece non effettuando pienamente l'ordine costituzionale, non si corrispondesse a quel fine che tutti dobbiamo proporci.

Io credo dunque che bisogna aver l'animo di affrontarle certe questioni; non bisogna schivarle, non bisogna eluderle; e quel qualunque Ministero il quale avrà l'animo di affrontarle, non troverà nel Senato oppositori, non vi troverà nemmeno amici che lo portino al di là di quello che il Ministero stesso volesse. Vi troverà dei cooperatori animati sinceramente così dal sentimento dell'avvenire della patria, come

dalla forte ambizione di tener vive le gloriose tradizioni della patria, e del Senato del Regno.

A me basta avere espresso questo sentimento, e mi auguro che il Ministero presieduto dall'onor. Giolitti possa darvi atto.

Io credo che la questione sia più urgente di quello che non apparisca, e mi preme di affermare ciò, perchè mi piace essere amico e non adulatore. Questo carattere di urgenza è più vivo per corrispondere alla fiducia, che, voglia o non voglia la Nazione ha nel Senato. L'avrà anche eccessiva, e dico eccessiva, per quel tanto che possiamo fare noi, ma l'ha.

Ora, questo sentimento, che in modo veramente solenne si manifesta da tutte le parti d'Italia verso il Senato ci obbliga, *noblesse oblige*, e per quanta sia la mia deferenza verso il Ministero presieduto dall'onor. Giolitti, per quanto sia anche il mio sentimento personale verso l'onor. Giolitti, il sentimento del dovere nostro sarà in me sempre più forte di qualsiasi altro sentimento, perchè qui si vede la vera carità della patria; non nel rinunciare ad attribuzioni che ci spettano, ma nell'esercitare queste nostre attribuzioni fino al fondo, fin dove al Senato sia dato il corrispondere a quel sentimento di fiducia e di confidenza che oggi verso il Senato ha la Nazione.

Senatore NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGROTTO. Io non verrò a contraddire l'onorevole preopinante, che la nazione non abbia piena fiducia nel Senato; certo io mi associo a lui relativamente a questo punto; ma mi permetto di dire all'onor. Lampertico che io sono nella stessa guisa convinto che la nazione, quella fiducia che ha per questo primo corpo legislativo, cui altamente mi onoro di appartenere, l'ha pure per l'altro che si chiama Camera dei deputati (*Rumori*).

Io faccio questa dichiarazione, ed ho finito; non per contraddire all'onor. Lampertico, ma perchè credevo doveroso per parte nostra di dire quello che è realmente, che, cioè, la nazione abbia eguale fiducia nel Senato e nella Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Negrotto, qui non è il caso di fare dichiarazioni che si riferiscano all'altro ramo del Parlamento, ma d'interessarci soltanto di quanto riguarda il Senato (*Benissimo*).

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, fino a tutto marzo 1893, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93; e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del predetto Ministero che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

(Approvato).

Art. 2.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi al suindicato stato di previsione della spesa, nonchè nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pel Ministero del Tesoro e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procedè all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta, ieri furono nuovamente lasciati sospesi gli articoli 7 e 23 che si collegano con l'art. 75. Fu incominciata la discussione dell'art. 24, e la discussione cadde anche sull'articolo 25 perchè riguardano ambidue l'avanzamento a scelta.

Do facoltà di parlare al senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Rinuncio alla parola per non annoiare il Senato che già deve essere abbastanza stanco di questa discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Spetta alla maggioranza dell'Ufficio centrale di spiegare i motivi della modificazione da lei proposta agli articoli del Ministero intorno alla proporzione dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Domando permesso al Senato di incominciare a considerare la cosa dal suo principio. Non sarò lungo in nessun modo.

Considerando la questione dell'avanzamento, la prima impressione è che dovrebbe sempre procedere a scelta, questa essendo la legge generale che regge tutte le manifestazioni dell'attività umana, cioè la concorrenza, la competizione e il vantaggio dei più atti.

Questa legge che regola tutte le carriere libere riesce però difficile da applicarsi ad un corpo organizzato nel quale non si può lasciare completa libertà d'azione ai fattori che reggono la concorrenza nelle carriere libere.

Come si fa a trovare i criteri necessari per la scelta specialmente nei gradi superiori?

Chi determinerà questi criteri?

Come si farà ad avere sempre la costanza necessaria in questi criteri?

La difficoltà è grandissima e la prova è che malgrado che la legge che ancora ci regge sull'avanzamento che è del 1853 desse una parte larghissima alla scelta, di fatto nessun Ministero se ne valse, meno nel tempo di guerra.

Una sola volta un ministro ne fece una applicazione piuttosto larga e non ho bisogno di ricordare a quante recriminazioni diede luogo questa ampia applicazione della scelta in modo tale che d'allora in poi non si rinnovò più.

Questa è la prova, mi pare, più evidente delle enormi difficoltà pratiche che esistono per applicare la scelta specialmente ai gradi superiori.

Viene allora naturalmente l'idea di ricorrere all'anzianità; ma anche l'anzianità pure ha i suoi gravi inconvenienti, perchè in un certo modo favorisce la tendenza che è naturale a tutti gli uomini di riposarsi nel grado in cui si è, di non cercare di far niente più di quello che è necessario per tenersi, come volgarmente si dice, a cavallo del regolamento e così lasciarsi portar tranquillamente dalla corrente delle promozioni, corrente che se è anche lentissima è però costante, e lascia che l'ufficiale acquisti quel grado al quale gli anni e la sua salute gli permetteranno di arrivare.

Un rimedio a questo sarebbe la selezione per anzianità.

Ma anche qui la selezione continua domanda una grandissima costanza di criteri, ed una non indifferente spesa se si deve operare la selezione in modo d'assicurare una certa corrente nell'avanzamento, e sia tale da obbligare tutti a badar non solo a fare il puro necessario, ma a servire con buona volontà ed attività.

Se andassimo alla pura anzianità osservando quale è l'attuale permanenza in ogni grado, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che un ufficiale che avesse buona salute e che non incorresse mai in nessuna punizione straordinaria, arriverebbe al di là dei 60 anni di età, ai 62 e più anni di età, a generale di brigata, il che vorrebbe dire che sarebbe generale di divisione a 63 anni.

Non parlo poi a che età arriverebbe a generale di corpo d'armata; sarebbe tale invecchiamento per l'esercito che renderebbe la cosa impossibile.

Bisogna dunque trovare un rimedio.

Il limite di età, applicato da solo, mi affretto a dirlo, avrebbe per azione di provocare un rapidissimo succedersi di persone nei gradi elevati, ma nulla più di questo. Bisogna dunque trovare un modo di portare degli individui nei gradi elevati ancora in età relativamente giovane.

Non c'è dunque che da usare fino ad un certo punto della scelta.

Abbiamo veduto quali difficoltà si oppongono alla scelta nei gradi superiori. Non rimane dunque che di applicarla nei gradi inferiori.

Nei gradi inferiori si avrebbe il vantaggio che si può impiegare il sistema degli esami che non si potrebbe ugualmente adoperare nei gradi elevati.

Molti contestano il sistema degli esami come criterio, come misura per determinare il valore dell'ufficiale; e fino ad un certo punto la cosa è giustificata, ma giova riflettere che non è solo il criterio dell'esame che si subisce dopo aver percorso la scuola di guerra, che decide, ma che per essere ammesso all'esame a scelta da capitano a maggiore bisogna anche essere qualificati dalle Commissioni, come ottimi ufficiali.

Ora, se si dovesse ammettere l'avanzamento a scelta senza questi requisiti, la qualifica quale sarebbe?

Quella, certamente, delle Commissioni che li qualificano per ottimi ufficiali. E l'applicazione del sistema degli esami non è dunque che una doppia garanzia.

Qualcuno ha detto che con questo sistema si vengono a costituire due categorie di ufficiali: gli uni colti, gli altri meno.

Io credo che oggi giorno, per salire ai gradi superiori e rispondere alle esigenze attuali della guerra, per avere prestigio sopra i subordinati, bisogna avere una forte coltura.

Aggiungo di più: non si può riuscire ad essere un buon generale se non si ha una coltura profonda.

Napoleone, nelle sue memorie, diceva: «Volete sorprendere il segreto delle vittorie? Leggete e rileggete le campagne di Alessandro, Annibale, Cesare, Turenna e Federico; là ci troverete il segreto dell'arte della guerra».

In altri termini voleva dire: studiate.

Il sistema che propone l'onorevole ministro qual'è?

È di dare l'avanzamento a scelta da tenente a capitano a quelli che hanno seguito il corso della scuola di guerra, nella proporzione del sesto dei posti vacanti; e con un vantaggio del sesto: il che vuol dire che l'ufficiale sarà promosso quando si trova nel primo sesto del suo ruolo d'anzianità.

In questo modo, ammesso che i promossi a capitano sieno annualmente 390 in media, ne verrebbe che 66 circa dovrebbero essere promossi a scelta. Ma, tenendo conto di quelli che avranno seguito la scuola di guerra, non essendo che questa la strada, per la quale si può ottenere la promozione, tenendo conto delle perdite eventuali, si può arguire che i promossi a scelta saranno circa 50 all'anno.

Per le promozioni da capitano a maggiore, l'onorevole ministro propone che si accordi il vantaggio del quinto, cioè si facciano tra i capitani che si trovano nel primo quinto del ruolo d'anzianità in proporzione del quinto dei promovendi; il che recherebbe ai promossi a scelta a maggiore un vantaggio al massimo di tre anni; mentre nella promozione da tenente a capitano il massimo vantaggio sarebbe di due anni. In guisa che i promossi due volte a scelta, potrebbero godere un vantaggio totale di 5 anni.

Secondo l'opinione della minoranza dell'Ufficio centrale, questo vantaggio di cinque anni, che si traduce in un vantaggio di cinque anni età, verrebbe a farsi sentire troppo nei gradi superiori. In questo modo, tra i promovendi nei gradi superiori, si troverebbero certamente quelli stati promossi a scelta nei gradi inferiori in numero soverchio, escludendo così coloro che dovrebbero avanzare per anzianità, i quali naturalmente si presenterebbero alla promozione a colonnello con un'età superiore, e perciò in gran parte sarebbero portati via dai limiti di età precisamente, o vicino al momento di conseguire la promozione.

Alla maggioranza della Commissione non sembra che la combinazione delle due cose possa arrivare al punto di fare scomparire tutti questi ufficiali. Però, per maggior sicurezza, per abbondare dal lato dell'anzianità, per essere certi che una parte di questi ufficiali che avanzano per anzianità potranno giungere a questi gradi

elevati, essa pensò di ridurre il vantaggio che il ministro propone di concedere ai promovendi da capitano a maggiore all'ottavo e di concedere loro soltanto l'ottavo dei posti vacanti. In altri termini, si verrebbe loro a concedere un vantaggio massimo di due anni di carriera.

Il numero dei capitani che, secondo il sistema dell'onorevole ministro verrebbe a fruire di questo vantaggio, sarebbe di ventotto all'anno, perchè la media dei posti di maggiore è di circa 144 all'anno, il quinto essendo 28 a 29, secondo il sistema della maggioranza della Commissione sarebbe invece di 18, differenza dieci o undici.

La Commissione tiene poi anche conto del vantaggio massimo di due anni dato ai tenenti promossi capitani per effetto della scuola di guerra, vantaggio, come ho detto, massimo, perchè credo che non tutti possano fruirne, e se venissero a fruirne per meno di due anni si troveranno soltanto di avere preceduto di un anno i loro compagni di promozione che avanzano ad anzianità.

Dopo una ventina di anni, perchè tanto ci vuole perchè possano presentarsi alle promozioni a colonnello, verrebbero ad essere confusi cogli altri provenienti dall'anzianità.

L'onor. rappresentante della minoranza crede troppo forte la proporzione lasciata alla scelta come si è detto, e la vorrebbe sopprimere quasi per intero, ammette la necessità di avere una parte di individui promossi a scelta, ma secondo lui questo si potrebbe ottenere mercè l'applicazione dell'art. 30 della legge che ci sta davanti.

Alla maggioranza della Commissione sembra però che questa applicazione dell'art. 30 praticamente non sia tanto facile, perchè si richiederebbero fatti molto eccezionali onde si possa verificare il caso di queste promozioni; bisogna che ci sia una specie di designazione dell'opinione pubblica, per conseguire questo grandissimo premio che non è legato a nessuna condizione nè di tempo, nè di posto di anzianità. Perciò praticamente alla maggioranza della Commissione sembra che non basti questa disposizione per portare ai gradi superiori un numero sufficiente di individui.

Colle proposte che ha fatto, e colla riduzione ad un ottavo verrebbe a concedere un vantaggio di carriera al massimo di circa 4 anni.

Combinato colla riduzione a 18 dei promovendi a maggiore, crede che sarà lasciato abbastanza spazio anche agli individui promovendi per anzianità. Queste sarebbero le proposte della maggioranza della Commissione.

Però ieri si è manifestato un disparere abbastanza sentito in quest'aula, sulle conseguenze della legge, — e più sulle conseguenze della promozione a scelta — che non sullo scopo, perchè mi pare che tutti erano d'accordo nel volere che un numero dei posti elevati fosse riservato all'anzianità. Il dubbio era sul mezzo di poter giungere a questo. Volendo conseguire questo scopo, cioè di assicurare che l'anzianità abbia un numero sufficiente di posti disponibili nei gradi elevati, l'Ufficio centrale modificherebbe la proposta che vi sta davanti nel modo seguente; se così piacesse al Senato. Si potrebbe accettare la proporzione del quinto come ha proposto il ministro. Ma per assicurare che questa proporzione non venga a danneggiare l'anzianità e precludere ad essa la via di giungere ai posti di colonnello e generale, proporrei di inserire nella legge una disposizione che prescriverebbe che in tutti i modi dovrà sempre essere riservata all'anzianità una certa proporzione di posti di colonnello, e che qualora per effetto della legge la quantità di posti che venissero ad essere occupati dall'anzianità fosse minore di questa proporzione, sia data facoltà al ministro di regolare le promozioni in modo che si consegua quello scopo.

Se questa proposta fosse per incontrare l'approvazione del Senato io a nome della maggioranza della Commissione proporrei si sospendesse la discussione di questo art. 25 per dar tempo di concretare questa aggiunta che si riserverebbe di presentare al Senato nella seduta di domani.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che ha dato intorno all'ossatura generale del sistema di avanzamento proposto in questo disegno di legge.

Io sono perfettamente nello stesso ordine di idee.

Quindi, senza dire oltre di questa questione, dichiaro che non ho difficoltà ad accet-

tare la proposta che ora ha fatto la maggioranza dell'Ufficio centrale, circa la proporzione di avanzamenti, cioè, che sia quale è indicata agli articoli 24 e 25 del disegno ministeriale, per i tenenti e per i capitani, con la riserva d'inserire nella legge una disposizione la quale garantisca l'arrivo per anzianità al grado di colonnello, di una data proporzione di ufficiali.

Ho tanto meno difficoltà di accettare la proposta perchè sono convinto che non sarà necessaria.

PRESIDENTE. Dunque, come il Senato ha udito, la maggioranza dell'Ufficio centrale propone, e il ministro accetta, che gli articoli 24 e 25 riflettenti l'avanzamento a scelta siano rinviati all'Ufficio centrale perchè possa coordinarli colle nuove proposte che raccolgano possibilmente il suffragio dell'una e dell'altra opinione.

Pongo ai voti questa sospensiva: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Credo sia meglio sospendere anche l'articolo 26.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Veramente sarebbe meglio sospendere il 24 ed il 25.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Si potrebbe sospendere soltanto il 25.

PRESIDENTE. Gli articoli 24 e 25 sono sospesi e rinviati all'Ufficio centrale.

Si passa all'articolo 26 che rileggo:

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello, a maggior generale ed a tenente generale hanno luogo ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La nomina a comandante di corpo d'armata e la designazione al comando d'un'armata vengono fatte a scelta.

La promozione a generale d'esercito è fatta a scelta e non può aver luogo che in tempo di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti: Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

È condizione indispensabile per l'avanzamento a scelta l'esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice del quadro d'avanzamento che l'ufficiale per la sua cultura e per le sue spiccate qualità militari, morali ed intellettuali, è veramente meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta.

(Approvato).

Art. 28.

L'accertamento del merito per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore dovrà aver luogo per esame, in conformità di programmi stabiliti con decreto reale, salvo il disposto degli art. 30 e 38; l'avanzamento a scelta da tenente a capitano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli art. 29 e 30, fatta eccezione dei tenenti dei carabinieri reali e de' tenenti medici, commissari, contabili e veterinari, il cui merito per la scelta sarà accertato mediante esami speciali.

L'accertamento della idoneità all'avanzamento per anzianità ha luogo nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale.

Le proposte d'avanzamento, tanto per anzianità quanto a scelta, fatte dalle Commissioni o dalle autorità compilatrici dei quadri d'avanzamento in conformità delle annotazioni sugli specchi caratteristici, dovranno essere approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Le proposte d'avanzamento ai gradi di colonnello e di generali dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

PRESIDENTE. Anche questo articolo mi sembra che si debba sospendere.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora è sospeso anche l'art. 28. Ed il susseguente articolo 29, deve pur essere sospeso?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Anche questo.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora anche l'art. 29 è sospeso.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma l'art. 29 è sospeso, perchè è

stato rimandato insieme ad alcuni articoli precedenti all'Ufficio centrale.

Senatore SIACCI. Lo so, ma vorrei fare alcune considerazioni che potrebbero forse tornare utili all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora le do facoltà di parlare sull'art. 29 perchè possa l'Ufficio centrale tenere conto delle di lei osservazioni; in tale modo resterà anche più abbreviata la discussione di domani.

Senatore SIACCI. La ringrazio.

Io voglio richiamare l'attenzione del Senato e dell'Ufficio centrale sopra una possibile conseguenza cui può dar luogo l'art. 29. Esso dice:

Art. 29.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il corso di studi alla scuola di guerra, o ne abbiano superato gli esami finali senza obbligo d'averne frequentato i corsi, saranno promossi a scelta al grado immediatamente superiore, quando si trovino nelle condizioni di anzianità stabilite dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

Ora tutti sanno che si può divenire ufficiali di artiglieria e genio senza essere passati per il tramite dell'accademia e della scuola di applicazione, giacchè i sott'ufficiali divengono sottotenenti passando solo per la scuola di Caserta.

Ora questi ufficiali possono presentarsi agli esami della scuola di guerra e riuscire. Ce ne sono stati infatti e ce ne sono parecchi che, usciti dai ranghi dei sottufficiali, hanno fatto e fanno benissimo i corsi della scuola di guerra. Questi ufficiali uscendo dalla scuola di guerra, avranno dunque il diritto alla promozione a scelta e passeranno per conseguenza sulla testa di altri ufficiali più anziani e che hanno fatto i regolari corsi dell'Accademia e della scuola di applicazione.

Ora a me pare che gli studi della scuola di applicazione di artiglieria e genio siano più utili a formare un ottimo ufficiale di quelle armi che non siano gli studi della scuola di guerra, i quali saranno eccellenti per formare ufficiali di stato maggiore, ma a formare ufficiali d'artiglieria e genio non sono certo più adatti de-

gli studi dell'accademia e della scuola d'applicazione.

Che se si credesse il contrario, cioè se si credesse che per fare un ottimo ufficiale di artiglieria valgano più gli studi della scuola di guerra, allora la logica porterebbe a sopprimere l'Accademia e la scuola di applicazione con risparmio di fatica e di tempo da parte degli ufficiali che si avviano alle armi speciali, e con risparmio di una spesa non indifferente da parte dello Stato.

Questa è forse la tendenza che regna, la tendenza, dico, ad abolire la scuola di applicazione ed anche l'Accademia militare.

Io però vorrei mettere in avvertenza i fautori di questa innovazione, che essi vanno incontro ad un' incognita, giacchè, esaminando i ruoli dello stato maggiore attuale, si vede che una gran parte di questi ufficiali sono antichi ufficiali d'artiglieria e genio, che hanno fatto bensì la scuola di applicazione in quelle armi, ma che non hanno fatto punto la scuola di guerra. Fra i migliori ufficiali di stato maggiore si citano infatti un Lanza, un Saletta, un Pónza di San Martino, un Cerutti, un Serafini, e parecchi altri. Potrei anche aggiungere generali che siedono qui tra di noi, il Ricotti, il Ferrero, il Morra, il Marselli, il Mezzacapo, e non dimenticherò il nostro illustre presidente, il quale fu distintissimo ufficiale di stato maggiore, ma fu prima ufficiale del genio, e non fece mai la scuola di guerra. E non dimenticherò neppure il ministro Pelloux, anzi i due Pelloux, che furono entrambi ufficiali di stato maggiore ed entrambi ufficiali d'artiglieria.

Questo prova, o signori, che dalla scuola di applicazione possono uscire ottimi ufficiali di stato maggiore, mentre niente prova finora che si possa addivenire buon ufficiale di artiglieria e genio colla sola scuola di guerra.

Queste considerazioni pare che abbiano una certa importanza, ed io le sottopongo allo studio dell'Ufficio centrale. La mia proposta è semplicissima.

Si tratterebbe di togliere dall'articolo 29 due parole: *artiglieria* e *genio*, vale a dire che quelli ufficiali che utilizzano la scuola di guerra per essere promossi a scelta nella propria arma siano solamente i tenenti e i capitani di fanteria e cavalleria, e siano esclusi, non dalla scuola di guerra, ma dall'avanzamento a scelta nel-

l'arma propria gli ufficiali di artiglieria e genio, come si è usato fin qui. E dico non siano questi esclusi dalla scuola di guerra, perchè possano essere chiamati a far parte del corpo di stato maggiore, ma se non riescono a questo, rientrano nelle armi da cui provengono senza alcun vantaggio, perchè credo che gli studi fatti alla scuola di guerra se non tolgono, non aggiungono nulla a ciò che loro occorre per disimpegnare il loro servizio nell'arma.

PRESIDENTE. Dopo quest'avvertenza dell'onorevole senatore Siacci, pongo ai voti la sospensiva dell'art. 29.

Chi approva la sospensiva dell'art. 29 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre, con speciali relazioni a S. M. il Re, eccezionali promozioni a scelta di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari, o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero che, a giudizio della Commissione centrale, possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione a scelta ridonderà a reale beneficio dell'esercito e dello Stato.

I fatti, i servizi o i meriti speciali che motivarono tali eccezionali promozioni saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle nomine del regio esercito.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. In questo articolo 30 parmi che si stabiliscano due procedure un po' diverse, per le promozioni straordinarie a scelta, secondochè si tratta di ufficiali inferiori e superiori o di ufficiali generali. Infatti, se si tratta di una promozione ai gradi alti, è necessario il giudizio di una Commissione centrale, di quella Commissione centrale che è menzionata all'articolo 28, e che pare istituita per esaminare le sole promozioni a generale: se invece si tratta di una promozione ai gradi meno elevati, non vorrei che si potesse fare a meno del giudizio di un'alta Commissione.

Io desidererei che anche per i gradi meno elevati, vi fosse, se non la Commissione centrale,

almeno una Commissione che ne tenesse il luogo, giacchè se una Commissione non è stabilita, e delle spiccate qualità militari e dei servizi resi allo Stato, ecc., sia solo giudice il gabinetto del ministro, vi è pericolo o che la promozione avvenga con criteri non giusti, o non avvenga mai. Domando quindi all'onorevole ministro uno schiarimento.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Veramente che c'entri in queste nomine eccezionali il giudizio della Commissione suprema d'avanzamento sta bene, perchè è un giudizio unico, un giudizio che non teme di fare disparità, perchè se tratta un caso con un criterio, lo seguirà pure per un altro.

Se si introduce qui il criterio di altre Commissioni, come è prescritto all'articolo 27, dove è detto che una delle condizioni indispensabili per l'avanzamento a scelta è che l'ufficiale ne sia dichiarato meritevole dalla rispettiva Commissione d'avanzamento, si arriverebbe ad avere una quantità di proposte fatte con criteri diversi.

D'altra parte, siccome mi sembra che in fondo, tanto nel concetto del Ministero, come in quello della Commissione, si tratta di promozioni veramente eccezionali, sarà sempre bene avere piuttosto il parere della Commissione suprema che quello di qualsiasi altra.

Quindi, per conto mio, su quest'articolo non ho nulla da osservare, e non credo sarebbe il caso di modificarlo.

Del resto attendo in questo argomento di sentire il parere dell'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Farò soltanto osservare che nella proposta dell'Ufficio centrale fu introdotta una piccola variante all'art. 30, levando le parole *udito il Consiglio dei ministri*, giacchè sembrava all'Ufficio centrale che levando questo inciso rimanesse più chiaramente determinata la precisa responsabilità del ministro in atti così gravi.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Veramente io non credo sia il caso di entrare nell'ordine di idee dell'onorevole Siacci, giacchè non può essere che la Commissione superiore d'avanzamento quella che deve dare il suo parere.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Forse non mi sono bene spiegato. Vi è un articolo, il 28, di questa legge che dice:

« La proposta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale dovrà essere confermata da una Commissione centrale composta di ufficiali generali ».

Se questa Commissione centrale è chiamata ad occuparsi anche dei gradi inferiori, io non ho nessuna proposta di modificazione da fare all'articolo 30; ma se questa Commissione ha per compito di occuparsi solamente dei colonnelli e degli ufficiali generali, allora io direi che alla Commissione centrale si deferisse lo esame di queste proposte straordinarie, oppure se ne nominasse un'altra, senza lasciare come ho detto al gabinetto di un ministro di accettare o non accettare la proposta che può fare una Commissione, compilatrice di specchi caratteristici, la quale, per quanto autorevole, non avrebbe l'autorità che avrebbe una Commissione centrale suprema.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Alla Commissione centrale pare abbastanza chiaro che quando all'art. 30 è prescritto che a *giudizio della Commissione centrale*, significa che qualunque sia il grado dell'individuo promovendo, per essere promosso deve essere sottoposto al giudizio della Commissione centrale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Siccome si tratta di casi eccezionali, è evidente che sarà deferito alla Commissione centrale, quando si riunisce; ma non si giudicherà mai sulla proposta delle Commissioni divisionali, credo quindi che siamo perfettamente d'accordo tutti su questo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 30:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 31.

Nei distretti i posti vacanti da ufficiali subalterni sono occupati da ufficiali subalterni di fanteria in servizio temporaneo; i posti vacanti da capitano, da capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio proposti per il servizio nei distretti; i posti vacanti da maggiore, da tenente colonnello e da colonnello per metà con promozioni ad anzianità di capitani, di maggiori e di tenenti colonnelli già ascritti al servizio permanente dei distretti, in conformità del rispettivo quadro di avanzamento di cui all'art. 5; per l'altra metà con ufficiali delle armi sopracitate, già rivestiti del grado corrispondente al posto da occupare, i quali siano designati pel servizio dei distretti.

Non sono compresi nei posti di maggiore, di cui al comma precedente, i maggiori di fanteria che prestano eventualmente temporaneo servizio nei distretti.

I maggiori ora detti e gli ufficiali subalterni in servizio temporaneo nei distretti concorrono all'avanzamento coi subalterni e coi maggiori di fanteria che fanno servizio presso i reggimenti.

Nessuno degli altri ufficiali ascritti al servizio nei distretti militari, da capitano a colonnello incluso, potrà conseguire la promozione in precedenza ad ufficiali di pari anzianità, che prestino servizio nei reggimenti di fanteria e che siano iscritti nel quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 32.

I posti vacanti in qualsiasi grado degli ufficiali delle fortezze sono coperti, per un quarto con promozioni esclusivamente ad anzianità nel personale stesso, in base al rispettivo quadro d'avanzamento di cui all'art. 5; per il resto sono coperti con trasferimenti di ufficiali, già rivestiti del grado corrispondente, al posto vacante ed appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze potranno essere promossi in precedenza di altri ufficiali pari di grado e di anzianità in servizio

permanente nei distretti militari, che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 33.

Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani sono tratti dagli ufficiali di grado uguale delle altre armi e corpi dell'esercito permanente.

(Approvato).

CAPO VII.

Trasferimenti e promozioni degli ufficiali di stato maggiore.

Art. 34.

I capitani di stato maggiore sono scelti, giusta norme stabilite da apposito regolamento, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con distinzione i corsi della scuola di guerra, ed abbiano effettivamente comandato, almeno per un anno, nella propria arma, col grado di capitano una compagnia, uno squadrone od una batteria.

(Approvato).

Art. 35.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle predette armi provenienti dai capitani di stato maggiore, ed eccezionalmente fra i capitani di stato maggiore a cui spetti la promozione per effetto del disposto dall'art. 38.

(Approvato).

Art. 36.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di stato maggiore promossi tenenti colonnelli nel corpo e fra i tenenti colonnelli delle varie armi indicate all'art. 34, i quali abbiano già servito nel corpo di stato maggiore come capitani o maggiori.

(Approvato).

Art. 37.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi indicate all'art. 34, i quali abbiano già servito come ufficiali supe-

rriori nel corpo di stato maggiore, e fra i tenenti colonnelli di stato maggiore promossi colonnelli nel corpo stesso.

(Approvato).

Art. 38.

I capitani di stato maggiore, sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27, sono promossi maggiori per turno di anzianità nell'arma di provenienza od eccezionalmente nel corpo di stato maggiore quando si trovano nel primo settimo del ruolo generale di anzianità dei capitani dell'arma di fanteria, senza pregiudizio del diritto che potrebbe loro spettare di essere promossi a scelta nell'arma di provenienza per effetto del disposto dall'articolo 29.

Ad ogni modo il numero dei capitani di stato maggiore promossi a maggiori nell'arma di provenienza dovrà essere computato nell'ottavo devoluto alla scelta a seconda del prescritto dall'art. 25.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Proporrei al Senato di sospendere questo articolo perchè si collega con gli altri articoli già sospesi.

PRESIDENTE. Rimanderemo dunque anche l'articolo 38 all'Ufficio centrale.

Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli nel corpo di stato maggiore o nell'arma di provenienza.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli nell'arma dalla quale provengono, o nel corpo di stato maggiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Siacci.

Senatore SIACCI. In questo articolo si dice che i maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli nel corpo di stato maggiore o nell'arma di provenienza.

Questo inciso *nell'arma di provenienza*, pregiudica un poco gli articoli che sono allo studio, e tra gli altri l'art. 29.

Io avevo proposto che dall'articolo 29 fossero

tolte le parole *le armi di artiglieria e genio*, cioè che gli ufficiali di queste armi che danno gli esami della scuola di guerra non acquistino per questo titolo diritti all'avanzamento a scelta nell'arma propria.

Facendo quella proposta, mi riservavo di farne qualcun'altra per quanto riguarda l'arma di provenienza.

Mi riservavo di farla all'articolo 38, ma l'articolo 38 è stato sospeso perchè si connette ad altri articoli sospesi, e così domanderei che fosse sospeso per la stessa ragione anche l'articolo 39.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Mi pare che qualunque sia la decisione che si prenda sull'articolo 29 che si riferisce ai tenenti e capitani che fanno la scuola di guerra, nulla avrà da fare con questo articolo che si riferisce alle promozioni dei maggiori dello stato maggiore, e da maggiori a tenenti colonnelli.

Qualunque decisione si prenda sull'articolo 29, se sospendiamo tutti gli articoli diventerà poi più difficile il discuterli e collegarli.

Qui non si parla della provenienza, si parla del tale grado e del tale numero.

Ad ogni modo si dice che devono essere promossi nell'arma da cui provengono, e non mi pare sia il caso di sospendere questa discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Siacci.

Senatore SIACCI. A proposito dell'art. 29 io ho proposto che i tenenti ed i capitani di artiglieria e genio i quali possono essere ammessi alla scuola di guerra non ne ritraggano vantaggio per la promozione a scelta nella propria arma.

Con tale proposta, questi ufficiali verrebbero a trovarsi in condizioni meno favorevoli delle altre armi in quanto che gli ufficiali delle altre armi possono aspirare a promozioni a scelta, mentre agli ufficiali di artiglieria e genio non sarebbe consentito nè questo vantaggio, nè alcun altro vantaggio per quanto possano essere ottimi e distinti fra i compagni.

Io in compenso di ciò proporrei al Senato che si mantenesse la consuetudine, che fu sempre osservata e rispettata da tutti i ministri dalla istituzione dell'esercito in poi, che un ufficiale di

artiglieria e genio, il quale sia entrato nello stato maggiore, non possa più rientrare nell'arma speciale da cui proveniva. Io vorrei che questa consuetudine fosse mantenuta per due motivi. Primieramente perchè dalla scuola di guerra non credo che l'ufficiale di artiglieria e genio tragga una istruzione tale da essere preposto ad altri ufficiali i quali possono essere ottimi ufficiali della propria arma senza aver fatto quegli studi. In secondo luogo, perchè il rientrare di questi ufficiali nell'arma di artiglieria o nel genio toglierebbe a quelli, che vi sono sempre rimasti, il piccolo vantaggio dei vuoti che si fanno con l'uscita nello stato maggiore.

Questo piccolo vantaggio gli ufficiali di artiglieria e genio l'hanno sempre avuto e desidererei che fosse loro conservato in compenso dei cinque anni di studi a cui sono obbligati, e da cui non traggono nessun altro vantaggio.

Il guadagno poi, si noti bene, si ridurrebbe a poca cosa se si adotta il sistema del ruolo unico, poichè tutti i maggiori, tutti i tenenti colonnelli, tutti i colonnelli, formerebbero ruoli complessivi senza distinzione d'arma.

Sarebbe un beneficio morale più che materiale. Un beneficio reale ci sarebbe solo nel passaggio da capitano a maggiore, poichè i posti di maggiore i quali non verrebbero occupati da quelli che sono usciti dall'arma per entrare nello stato maggiore, naturalmente andrebbero a beneficio di quelli che sono rimasti continuamente nella propria arma.

Queste sono le considerazioni che io vorrei sottoporre allo studio dell'Ufficio centrale, e voglio sperare che esso ne terrà il debito conto.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Mi rincresce assai, ma in questa questione l'Ufficio centrale non potrebbe recedere dalle proposte fatte che sono precisamente le stesse che ha fatto anche il signor ministro.

La massima del ritorno nell'arma di provenienza è una massima d'ordine affatto generale che difficilmente si potrebbe alterare per un'arma piuttosto che per l'altra.

Di più osserverei che il vantaggio che sarebbe fatto ad un'arma col non più far ritornare in quella ufficiali che sono sortiti per andare nello

stato maggiore, ridonderebbe a danno dell'altra arma in cui sarebbero trasferiti.

Anche a parte la questione d'ordine morale, e malgrado il ruolo unico, il danno ci sarebbe sempre, perchè il ruolo unico comincia da ufficiale superiore.

Per passare da capitano ad ufficiale superiore il ruolo unico non ha nessuno effetto; ed evidentemente se negli ufficiali superiori di una arma, introduciamo individui che provengono da un'altra arma, sarà tanto più tardi che gli ufficiali inferiori di quell'arma arriveranno nei gradi superiori.

Onde ci è un danno diretto, immediato.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale è dolente di dovere insistere nelle proposte come sono qui.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. La questione è molto più grave di quello che sembra.

Gli ufficiali di artiglieria e genio che vanno alla scuola di guerra, per gli studi fatti, più facilmente sono ammessi e prendono buone posizioni nei concorsi; per qualità intellettuali e per cognizioni, essi sarebbero indubbiamente da preferire. Ma poichè ne sarebbero ammessi per questa ragione un numero troppo grande, si è dovuto cercare di evitarlo.

Non so ora che metodo si tenga; ma vi fu un tempo in cui gli ufficiali di artiglieria e genio venivano ammessi alla scuola di guerra a loro rischio e pericolo, senza nessun affidamento d'essere ammessi al corpo di stato maggiore, appunto per non andare incontro all'inconveniente cui ho accennato. La qual cosa non sarebbe giusta: una volta ammessi alla scuola di guerra, non si può a meno di far loro fruire quei vantaggi che sono una conseguenza degli studi fatti.

Usciti quindi dall'artiglieria e genio per andare nello stato maggiore, essi debbono fruire del vantaggio che hanno tutti i capitani di stato maggiore, ed essere al pari di questi promossi a scelta.

Sinora le armi di linea, e soprattutto la fanteria, si son trovate con un numero considerevole di ufficiali di stato maggiore proveniente dall'artiglieria e genio. La qual cosa ha fatto sentire la necessità che una legge ponesse un freno a siffatto inconveniente; donde la neces-

sità, od almeno il desiderio, di farli rientrare al corpo promossi che siano a maggiori.

E qui sorge una questione morale gravissima.

L'ufficiale tecnico di artiglieria deve possedere un vastissimo corredo di cognizioni tecniche, a cagione dei grandi progressi fatti dall'artiglieria e genio, i quali si collegano alla industria tanto sviluppata.

Gli ufficiali delle armi speciali quindi debbono fare studi tecnici elevati, quali sono richiesti dai bisogni dell'arma. Epperò essi, nel veder rientrare nel corpo quei loro compagni che hanno avuto una promozione, per meriti che non hanno rapporto con le cognizioni tecniche dell'arma, vedono il fatto con molto dispiacere; e ciò che arreca conseguenze morali spiacevoli.

Per poter menare in atto questo concetto, fu detto l'anno scorso, credo dal senatore Morra, che facesse mestieri di far precedere la separazione dell'arma in due carriere: combattenti e tecnici.

Allora la questione sarebbe risolta, perchè il combattente d'artiglieria se avrà una conoscenza maggiore dell'arma propria, quanto a cognizioni generali occorrenti all'ufficiale di tal genere si troverà al pari di qualunque ufficiale dell'esercito.

Le difficoltà saranno allora eliminate, e l'ufficiale delle armi speciali che, per essere stato allo stato maggiore, avrà avuto una promozione a scelta, potrà ragionevolmente comandare i compagni suoi più anziani, tenendo conto della ragione per cui ebbe quel vantaggio di carriera.

Su queste basi fu presentata una legge dal compianto generale Ferrero, di cui era segretario generale l'attuale ministro della guerra; legge fatta abbastanza bene, che non giunse alla discussione, ed a cui toccò sorte pari a quelle che l'avevano preceduta.

Ove questo non si voglia o non si possa fare oggi, saremo nella necessità di far precedere qualche altra disposizione, che tolga il grave inconveniente.

Forse farebbe mestieri di affrontare la questione del riordinamento del corpo di stato maggiore. Occorrerebbe forse dividere il corpo di stato maggiore in due parti: in capitani non effettivi, ma solo in servizio presso lo stato maggiore, i quali, rientrando per qualsiasi ra-

gione nella propria arma, non porterebbero nessun sbilancio; in effettivi allo stato maggiore, composto esclusivamente di ufficiali superiori provenienti da quei capitani. In tal guisa sarebbe tolta ogni ragione di dissidio, perchè i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli di stato maggiore sarebbero in condizioni uguali a quelle degli altri ufficiali superiori dell'esercito.

Come vedono, il problema è grave, siccome quello che richiede una delle due cose: o un riordinamento del corpo d'artiglieria e genio, o pari riordinamento del corpo di stato maggiore. Non essendo fatta nè l'una nè l'altra cosa, l'articolo, come sta, credo che non sia da approvare.

Si dirà che ciò produrrà un nuovo incaglio alla legge, ed è vero; ma per me che ne trovo tanti, sarà un incaglio di più, non altro.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La questione sollevata ora dipende da un concetto che c'è sempre stato nelle armi di artiglieria e genio, di non ammettere l'avanzamento a scelta; questo è il concetto che ha portato sempre incagli a tutte le leggi di avanzamento, e l'ha portato per questo che, non ammettendosi nelle armi di artiglieria e genio l'avanzamento a scelta, tutti gli avanzamenti a scelta che avvenivano nelle altre armi hanno avuto il contraccolpo nell'artiglieria e genio; e non sono state queste le ultime cause di quella anomalia dolorosa di cui ha parlato l'onor. Siacci e di cui riconosco l'esistenza.

Perchè nell'artiglieria e genio c'è riluttanza ad ammettere un avanzamento a scelta, certamente, non può ammettersi di arrivare ad un risultato negativo. Adesso non posso entrare nella discussione di un articolo che è stato sospeso; ma in fondo si collega all'altro articolo che riguarda l'ammissione dei tenenti e capitani delle varie armi alla scuola di guerra. L'onorevole Mezzacapo dice che non sa quali sono in questo momento i vantaggi che hanno gli ufficiali di artiglieria e genio che vanno alla scuola di guerra.

Finora non ebbero diritto a vantaggi; la storia dell'ammissione degli ufficiali di artiglieria e genio alla scuola di guerra rimonta assai indietro; nel 1867 ne erano esclusi; questo fece

suscitare in quelle due armi malcontenti che erano in quella circostanza speciale giustificati, e i ministri tosto dovettero modificare le disposizioni. Però, pure ammessi alla scuola di guerra, non avevano nessun vantaggio; poco per volta si andò avanti, e il massimo risultato al quale si era giunto era che l'aver percorso con successo la scuola di guerra dava un titolo maggiore per l'avanzamento a scelta.

Ma siccome, come ho detto, vi era nelle due armi una assoluta riluttanza per l'avanzamento a scelta, questo titolo era tanto come nulla.

Ora, se si continua in questo sistema, evidentemente non si arriverà mai a risolvere la questione, ed è per questo che in questo disegno di legge ed in altri precedenti è stato messo che gli ufficiali che hanno fatto la scuola di guerra, e che appartengono all'artiglieria e genio e abbiano fatto la scuola di guerra, abbiano anch'essi il loro vantaggio.

Ora si potrà discutere quali inconvenienti possa portare agli ufficiali di quelle armi, ma non si può negare che un ufficiale di artiglieria e genio che abbia fatto con buon successo la scuola di applicazione e la scuola di guerra benissimo, non abbia un qualche titolo di preferenza sui suoi colleghi. Ciò è indubitato.

In quanto al caso speciale accennato dall'onorevole Siacci, che, cioè, possa avvenire che uno sia promosso maggiore, e che abbia fatto la scuola di guerra, uno che provenga dai sottufficiali, ne parleremo. Ma non bisogna far dipendere le disposizioni generali della legge, da una specialissima importanza che si verificherà una volta su mille.

Il dire che un sottufficiale che è classificato ottimamente in artiglieria è andato alla scuola di guerra, pur proveniente dai sottufficiali, ha superato felicemente il corso, è un caso raro, in cui quell'ufficiale dimostra di avere un certo valore.

Ammetto che si possa discutere se convenga più o meno ciò, e ne potremo riparlare sull'articolo 29; ma in questo articolo in cui siamo, è detto che i maggiori di stato maggiore sono promossi nelle armi rispettive; e ciò mi pare necessario per finire una situazione non accettabile dalle altre armi. Il vantaggio che l'artiglieria e genio ricaveranno da questi ufficiali, i quali, in fin dei conti, saranno ottimi, non sarà certamente poco.

Del resto, la questione del ruolo unico lo tempererà.

Quindi, io ripeto, per queste promozioni da maggiori a tenenti-colonnelli credo che non si possa fare a meno che accettare l'articolo che è stato concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

La questione alla quale ha alluso l'onorevole Mezzacapo della separazione della carriera o della riorganizzazione dello stato maggiore è giustissima.

Questa è una cosa che del resto si potrà vedere anche nell'avvenire.

Questa legge non si oppone. Ma intanto se noi oggi diciamo: prima di arrivare a fare questo, aspettiamo di aver fatto la separazione di carriera e riorganizzato il corpo di stato maggiore, non si risolverebbe più nessuna questione.

Come ha accennato l'onorevole Mezzacapo, c'era una disposizione all'art. 48, del progetto del compianto ministro Ferrero, che avviava una di quelle riforme. In quella disposizione c'era il principio assoluto della separazione della carriera per l'artiglieria e genio, ed era stato concordato perfettamente con l'Ufficio centrale, ma quel disegno di legge non ebbe seguito.

Anche l'anno scorso, a proposito di questa discussione, fu accennato a questo desiderio della separazione delle carriere.

Si può perfettamente consentire in quel concetto, e potrei dire anche che io stesso cercherei di proporre questa modificazione, ma credo che non sia opportuno aspettare questa eventualità, per attuare una cosa che presenta dei vantaggi che mi sembrano non discutibili. Da una parte l'artiglieria ci perde dei posti, ma d'altra parte il danno maggiore ridonda ora alla fanteria. E basta guardare i ruoli dello stato maggiore e dei colonnelli e dei maggiori generali per riconoscere che questi elementi sono arrivati ad occupare molti posti che sarebbero stati occupati dalla fanteria.

Per tutte queste ragioni mi pare che non sarebbe il caso di portare modificazioni all'articolo che è stato proposto.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. A me basta di aver fatto notare il grave inconveniente, e che il ministro lo abbia riconosciuto; che sia riconosciuta la

necessità, che gli ufficiali di artiglieria e genio non restino in fanteria.

Rimane pure constatato che il loro rientrare nell'arma di provenienza, porta un conturbamento morale tra gli ufficiali di quell'arma; che, per farla accettare, voglia essere preceduta da una delle due disposizioni a cui accennavo; cioè, un riordinamento dell'arma di artiglieria e genio, od un riordinamento del corpo di stato maggiore.

A me basta di aver fatto notare che, più andiamo innanzi, più gl'inconvenienti di questa legge vengano in luce.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Io ringrazio il senatore Mezzacapo di aver preso la parola a proposito di questo articolo per far rilevare inconvenienti che dall'applicazione di esso possono nascere. Vorrei rivolgere questi ringraziamenti a tutti i senatori competenti in questa materia i quali forse dividono la mia opinione. Essi però non credono opportuno di parlare in questa occasione, forse si riserberanno per un'altra migliore. Io però continuo nella mia missione, quantunque sia l'ultimo dei senatori e l'ultimo degli ufficiali che qui siedono.

Risponderò brevemente alle osservazioni del ministro della guerra e del relatore. Il relatore ha fatto osservare che se si escludono dal rientrare nelle rispettive armi gli ufficiali di artiglieria e genio, l'artiglieria ed il genio risentirebbero un vantaggio molto superiore a quello che io suppongo considerando il ruolo unico. Ammettiamo che ci sia questo vantaggio sensibile che io veramente non ho capito; ma bisogna vedere se questo vantaggio vada a compenso di qualche merito oppure sia un vantaggio gratuito; in questo caso mi associerei al relatore nel volere che questo vantaggio gratuito sia tolto. Ma, dalle discussioni dei passati giorni, mi pare che sia emerso questo, che gli ufficiali di artiglieria e genio compiono degli studi per lo meno comparabili a quelli che fanno gli ufficiali delle armi di linea passando per Modena e per la scuola di guerra.

Se noi contiamo semplicemente gli anni, troviamo 4 anni dalla parte delle armi di linea e ne troviamo cinque dalla parte delle armi speciali posto che non facciano la scuola di guerra. Dunque per questa differenza di studi qualche

piccolo vantaggio di carriera mi pare giustificato.

Il ministro della guerra già disse che gli ufficiali di artiglieria e genio, capaci di entrare nello stato maggiore, sarebbero assai più di quelli che i regolamenti permettono di far entrare alla scuola di guerra; ma non si ammettono per non depauperare le armi speciali di ottimi ufficiali. Ora se degli ottimi ufficiali sono per questo motivo esclusi dallo stato maggiore, mentre possono accedervi tutti gli ufficiali ottimi delle armi di linea, mi pare che anche questo danno debba essere compensato in qualche modo.

I vantaggi a cui accennava l'onor. Taverna andrebbero dunque anche a compenso di questo danno. Ma la fanteria, dice l'onor. Taverna, ne sentirebbe un danno corrispondente al vantaggio fatto delle armi speciali.

Osservo primieramente che le armi di linea formano la parte più grande dell'esercito. I reggimenti di fanteria sono 96, e bisogna aggiungere la cavalleria, i bersaglieri e gli alpini.

Dunque il danno delle armi di linea sarebbe per dire così distribuito e diviso assai largamente, mentre sarebbe molto condensato nell'arma di artiglieria e del genio, e quindi assai sensibile per queste armi, tanto più che se noi guardiamo al tempo passato sono molti gli ufficiali che dall'artiglieria sono usciti per andare nello stato maggiore, più che non sia la proporzione, tra gli ufficiali delle armi speciali e gli ufficiali delle armi di linea.

Ma anche se guardiamo al presente, in questa legge troviamo che la fanteria ha certi vantaggi che non hanno le armi speciali, per esempio ha i distretti. Molti posti dei distretti, almeno per servizio temporaneo, sono esclusivamente occupati da ufficiali delle armi di linea.

Questo vantaggio piccolo o grande che sia potrebbe essere messo in confronto di quell'altro offerto agli ufficiali di artiglieria e genio.

Finalmente un'ultima considerazione che non riguarda l'interesse degli ufficiali, ma riguarda l'interesse generale del servizio.

Gli ufficiali di stato maggiore in realtà sono quelli destinati a salire ai sommi gradi, dove è necessario conoscere bene la tattica delle tre armi.

Ora un ufficiale di artiglieria e genio che ha fatto parecchi anni di servizio nella propria arma,

che va nello stato maggiore, e torna alla propria arma, crediamo noi che avrà acquistato la pratica delle tre armi che è necessaria nei sommi gradi?

Ma si dirà, anche l'ufficiale di fanteria che passa allo stato maggiore e poi è richiamato, si troverà in analoghe condizioni: non conoscerà che la tattica di fanteria.

Ma la fanteria l'ho già detto, è l'arma fondamentale, principale, regina dell'esercito, e a nessuno può cadere dubbio che un perfetto ufficiale di fanteria può esercitare il comando di generale, meglio di un ufficiale che conosca solo il servizio di artiglieria o genio, per quanto conosca quello dello stato maggiore.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Io credo sia utile che gli ufficiali di artiglieria e genio che hanno fatto la scuola di guerra, attraversato lo stato maggiore, e per conseguenza avuto maggiori contatti colle altre armi, rientrino nelle armi speciali con più larghezza d'idee contribuendo a diminuire quella tendenza all'isolamento che è stato un po' il difetto di queste armi. Ma noto che il vantaggio di carriera su i loro colleghi sarebbe soltanto giustificato quando tutti fossero ammessi a concorrere per poter entrare alla scuola di guerra.

Senza questa libertà di concorso non vi è più giustizia, poichè molti potrebbero dire: io pure avrei superato gli esami della scuola di guerra se non me ne fossero state chiuse le porte.

Sottopongo queste osservazioni all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sono lieto che l'onorevole Bruzzo riconosca il vantaggio del ritorno degli ufficiali provenienti dallo stato maggiore nella propria arma.

Egli vorrebbe la libertà d'ammissione alla scuola di guerra per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Le ammissioni alla scuola di guerra sono fissate in un dato numero, che oggi è di 60, numero che dipende dalla possibilità di trovare gli elementi adatti a frequentare quella scuola, con quella maturità di studi che è necessaria. Di

questi 60, 48 sono assegnati alla fanteria e cavalleria, e 12 all'artiglieria e genio.

È evidente che gli ufficiali di artiglieria e genio andrebbero alla scuola di guerra con una maggioranza di numero sugli ufficiali delle altre armi, il che sarebbe un grave danno nell'interesse generale ed in quello delle rispettive armi, come è stato osservato nella discussione dei giorni passati.

Bisogna quindi mettere un certo limite.

Senatore SIACCI. Ma bisogna anche contentare tutti.

PRESIDENTE. Onor. Siacci, la prego di non interrompere.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ciò che io credo che bisogna fare, si è che conviene di evitare, quando l'ufficiale rientra nella propria arma, quelle anomalie che sono state lamentate relativamente agli ufficiali di artiglieria e genio.

Evidentemente se questa legge sarà approvata, si inaugurerà un sistema nuovo, pel quale gli ufficiali di artiglieria e genio, che passeranno nello stato maggiore, potranno poi rientrare nell'arma di artiglieria e genio perchè io riconosco subito che oggi non passerebbe in mente a nessuno di dire che gli attuali colonnelli di stato maggiore che provengono dall'artiglieria e genio, debbono poi ritornarvi, e nemmeno questo può credersi pei tenenti colonnelli; resta a vedersi solo pei maggiori.

Però siccome c'è da sperare che con la legge nuova, anomalie di questo genere non avverranno, così credo che il pericolo cui si accennava sia molto remoto.

Dirò ancora una sola cosa relativamente al servizio dei distretti. Anche gli ufficiali di artiglieria e genio hanno l'uscita dei distretti, perchè arrivati ad un certo punto è facile che un ufficiale di artiglieria e genio si trova un poco meno atto per il servizio tecnico, e la prima cosa che si fa è di proporlo per passaggio ai distretti.

Credo quindi per queste ragioni che il Senato non debba preoccuparsi delle conseguenze di quest'articolo che si collega più propriamente con disposizioni che si facessero per la separazione delle carriere di artiglieria e genio.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io raccomando una cosa sola: che l'evoluzione sia lentissima, perchè questi ufficiali hanno sette anni di studio (e gli altri ne hanno quattro) dei quali cinque tra scuola di applicazione ed Accademia, intensissimi.

In conseguenza mi sono creduto in dovere di dire qui queste poche parole in loro difesa.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Quello che io voleva dire all'onor. Siacci coincide precisamente con quello che ha detto l'onor. ministro, per cui, per non far perdere tempo al Senato rinuncio alla parola.

Senatore SIACCI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. È la terza volta, onor. Siacci.

Senatore SIACCI. Una sola parola.

PRESIDENTE. Allora parli.

Senatore SIACCI. Mi sono permesso di interrompere con una parola l'onor. signor ministro, quando egli ha ripetuto che non tutti gli ufficiali di artiglieria e genio che meriterebbero di entrare alla scuola di guerra c'entrano, perchè non conviene depauperare quelle armi di ottimi ufficiali.

Ma, onor. signor ministro, ripensi a quello che ha detto. Ella è arrivato a dire che se si ammettessero alla scuola di guerra tutti gli ufficiali capaci di entrarvi, la scuola si riempirebbe di soli ufficiali di artiglieria e genio. Ma dunque, a questi ufficiali che non entrano alla scuola di guerra, e non vi entrano per demerito, ma appunto perchè sono ufficiali ottimi, perchè non vuol dare un compenso al loro merito ed al loro danno?

Nessun vantaggio lei offre loro in questa legge. Anzi vuol togliere anche quel piccolo vantaggio, più morale che materiale, che essi hanno sempre avuto, il vantaggio dei vuoti che si fanno col passaggio di alcuni di loro nello stato maggiore, e questi vuoti li vuole non solo riempiti, ma riempiti a danno dell'anzianità e forse anche del merito.

Il ministro ha detto però una parola consolante, di cui prendo atto, ed è che l'applicazione di questa legge riguarderebbe l'avvenire e non

il passato; e ciò vuol dire che gli ufficiali già d'artiglieria e genio che attualmente sono nello stato maggiore non rientreranno nelle armi di provenienza. Allora il male sarebbe un po' diminuito, e l'ingiustizia non sarebbe molto grande. Gli ufficiali delle armi speciali hanno infatti diritti acquisiti dai decreti vigenti, che fanno a quegli ufficiali condizioni ben diverse da quelle loro fatte dalla legge attuale. Io dunque prendo atto delle parole del ministro, e confido che alla legge non sarà dato effetto retroattivo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Capirà bene il Senato che non è possibile dire che tutti gli ufficiali di artiglieria e genio vadano alla scuola di guerra; qui ci sono 60 posti e sono ripartiti fra le varie armi in proporzione del numero degli ufficiali.

Si domanda poi quale vantaggio si dà a questi ufficiali d'artiglieria e genio, ma con questa legge non si fa alcun passo indietro.

(Interruzione del senatore Siacci).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onorevole Siacci, e sì che di parole ne ha dette molte! (*ilarità*)

PELLOUX, *ministro della guerra*. E poi, onorevole Siacci, intendiamoci bene sulla questione della retroattività della legge, su questo punto faccio le mie riserve.

Ammetto la non retroattività per i colonnelli ed anche per i tenenti colonnelli, ma non per i maggiori.

In quanto al dire che gli ufficiali di artiglieria sono *tutti distinti* non bisogna andare troppo in là, ce ne sono dei distinti e dei meno distinti.

I distinti potranno avere i loro vantaggi all'infuori della scuola di guerra.

Io ammetto che ve ne siano dei distintissimi che abbiano un corso di studi che li rende migliori degli altri; ma il dire che tutti gli ufficiali d'artiglieria e genio, se provenienti dalla scuola d'applicazione, siano meritevoli della promozione a scelta, questo assolutamente non posso ammetterlo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 39 nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 40.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli nell'arma dalla quale provengono, ed eccezionalmente nel corpo di stato maggiore, insieme ai tenenti colonnelli dell'arma stessa di pari data d'anzianità.

Nessun colonnello di stato maggiore può essere promosso maggiore generale se non ha effettivamente comandato come ufficiale superiore nell'arma di provenienza, e per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, un reparto di truppa.

(Approvato).

Art. 41.

Gli ufficiali di stato maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Prego l'Ufficio centrale di voler riferire subito domani sugli articoli rimasti sospesi, altrimenti di sospensione in sospensione la discussione di questo progetto di legge procederà troppo lenta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono all'enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Proroga a tutto marzo 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1892-93:

Votanti	143
Favorevoli	103
Contrari	40

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1893

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Discussione del progetto di legge:

Avanzamento nel regio esercito (*seguito*).

II. Interpellanza del senatore Ferraris intorno ad impegni per opere non comprese nella legge 20 luglio 1890 sul piano regolatore della città di Roma.

III. Discussione del progetto di legge:

Convalidazione del regio decreto 15 novembre 1892 per l'elevazione a L. 3,500,000 del concorso del Fondo per il culto al Tesoro.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

